



## **PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E DELL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

### **AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CONFIDI**

(data pubblicazione: 9 aprile 2019)

CIG: 786730624B – CUP: E41F19000010002

L'obiettivo del presente avviso ("Avviso") è selezionare i Confidi ammessi a beneficiare della controgaranzia concedibile da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la "CDP") nell'ambito della piattaforma di garanzia ("Piattaforma") a supporto della ristrutturazione e dell'ammodernamento delle strutture ricettive della Regione Emilia-Romagna ("Regione ER") e come ulteriormente descritto di seguito.

Le manifestazioni di interesse ("Manifestazioni di Interesse") che saranno presentate dovranno essere conformi al presente Avviso.

Oltre al presente documento, l'Avviso comprende:

- Allegato A: Manifestazione di Interesse;
- Allegato A/1: Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione;
- Allegato A/2: Dichiarazioni relative alla normativa antimafia;
- Allegato B: Schema di Accordo Quadro di Garanzia e relativi allegati.

### **Articolo 1. Contesto di riferimento e risorse disponibili**

In data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo "POR Emilia-Romagna FESR" ("POR") per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ("Regolamento SIE"). Il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015.

Il POR prevede, tra l'altro, che la Regione ER intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci; in particolare, anche a seguito dell'adozione della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari

iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385 ("TUB", come di volta in volta modificato e/o integrato), nonché ai confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) (i "Confidi").

Con la legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2018 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021*" ("Legge di stabilità regionale 2019"), al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 – operanti nel settore del turismo (le "Imprese ER"), per progetti di investimento volti alla riqualificazione e al potenziamento delle strutture nel settore del turismo ("Progetti Turismo"), con particolare riferimento alle strutture ricettive: (i) ha previsto l'istituzione di fondi destinati ad offrire forme di garanzia dei crediti alle imprese per il finanziamento dei suddetti progetti, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali CDP; (ii) ha introdotto la possibilità di incentivare i progetti di investimento, riqualificazione e potenziamento delle strutture con contributi a fondo perduto alle imprese, attraverso bandi che definiscano gli specifici ambiti e le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi; (iii) ha autorizzato, con riferimento alle iniziative di garanzia, la spesa di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per l'esercizio 2019 ed Euro 3.500.000,00 (tremilioni cinquecentomila/00) per l'esercizio 2020.

La Regione ER, ha costituito, con Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 1 aprile 2019, un Fondo denominato "Fondo EuReCa Turismo" (EuReCa quale acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti) finalizzato a supportare l'accesso al credito da parte delle Imprese ER attraverso la garanzia.

Il Fondo EuReCa Turismo è finanziato dalle risorse attualmente stanziare sul capitolo di bilancio regionale 41564, denominato "Fondo garanzia credito imprese turismo", pari ad Euro 5.000.000,00, di cui 1.500.000,00 nell'esercizio 2019 e 3.500.000,00 nell'esercizio 2020, del bilancio di previsione della Regione ER 2019-2021.

La Regione ER e CDP, quest'ultima in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'art. 1 comma 826 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), hanno sottoscritto in data 5 aprile 2019 apposito accordo di cooperazione interamministrativa ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Accordo di Cooperazione"), per l'affidamento a CDP della gestione delle risorse del Fondo EuReCa Turismo, ai fini dello sviluppo di una piattaforma a supporto delle Imprese ER che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi (la "Piattaforma ER Turismo"). Tale intervento intende favorire l'accesso al credito in relazione a investimenti che beneficino, per una misura almeno pari al (i) al 10% dei costi ammissibili, nei casi di medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 - che agiscano ai sensi del Regolamento di Esenzione e (ii) al 20% dei costi ammissibili, nei casi di micro e piccole imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis o del Regolamento di Esenzione e di medie imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis, di un contributo in conto capitale, a fondo perduto, ai sensi di apposita misura (la "Misura ER Turismo") attivata e gestita autonomamente dalla Regione.

In esecuzione dell'Accordo di Cooperazione, in data 8 aprile 2019, la Regione ER e CDP hanno concluso un accordo di finanziamento ("Accordo di Finanziamento"), ai sensi del

quale, la Regione ER e CDP hanno disciplinato la gestione delle Risorse ER assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, per le finalità di cui alla Piattaforma ER Turismo, così come meglio dettagliato all'Articolo successivo.

La presente procedura è volta a selezionare i Confidi che saranno ammessi a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP a valere sull'intervento della Piattaforma ER Turismo a cui è abbinata, come sopra descritto, l'attivazione della Misura ER Turismo. I Confidi selezionati sulla base della presente procedura – in un numero massimo, in forma singola o aggregata, di 4 - saranno ritenuti idonei a operare su eventuali successivi equivalenti interventi ovvero su interventi della Piattaforma ER Turismo che potranno prevedere l'assegnazione, su base negoziale, di risorse pro-quota al singolo intermediario finanziario, fermo restando che CDP si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di procedere alla selezione di nuovi intermediari finanziari, laddove ritenuto utile ai fini della più efficiente operatività degli interventi attivabili a valere sulla Piattaforma ER Turismo. Resta altresì intesa la validità della presente procedura anche in caso di selezione di un numero di Confidi, in forma singola o aggregata, inferiore a 4, sia in caso di presentazione di Manifestanti Interesse in numero inferiore a 4, sia a seguito di esclusione di cui all'art. 8.2 che segue.

## **Articolo 2. Piattaforma ER Turismo. La Controgaranzia CDP**

La Piattaforma ER Turismo prevede la concessione di una controgaranzia rilasciata da CDP ("Controgaranzia CDP") ai Confidi selezionati attraverso il presente Avviso (i "Confidi Ammessi") con riferimento a uno o più portafogli di garanzie (ciascuno, un "Portafoglio di Garanzie") rilasciate *ex novo* dai Confidi Ammessi a garanzia di finanziamenti bancari concessi alle Imprese ER operanti nel territorio regionale ("Finanziamenti Garantiti"), con quota di copertura pari all'80% del valore di ciascuna garanzia rilasciata ("Garanzia Confidi") e, di conseguenza, del Portafoglio di Garanzie. La Controgaranzia CDP viene rilasciata per il 70% a valere su risorse messe a disposizione dalla Regione ER ("Risorse ER") e per il 30% su risorse della stessa CDP, fino a un *cap* alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di ciascun Portafoglio di Garanzia.

Gli aiuti concessi alle imprese operanti nel territorio della Regione ER attraverso il Fondo EuReCa Turismo dovranno essere assegnati nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato e in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L. 352 del 24/12/2013) ("Regolamento *De Minimis*"), ovvero, a seconda dei casi, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento di Esenzione"), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al riguardo, la Controgaranzia CDP sarà rilasciata a favore dei Confidi Ammessi e nell'interesse delle Imprese ER Beneficiarie, nel rispetto del regime di aiuto da queste ultime scelto, che, resta inteso, potrà essere differente dal regime di aiuto indicato per la Misura ER Turismo.

Per ciascuna Garanzia Confidi, il relativo Confido Ammesso potrà richiedere la Controgaranzia CDP fino a un importo massimo che garantisca il rispetto di un rapporto tra l'importo della Garanzia Confidi e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura

ER Turismo non superiore a 3,2/7,2<sup>1</sup>, atteso un contributo in conto capitale per una percentuale minima pari al (i) 10% dei costi ammissibili, nei casi di medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 - che agiscano ai sensi del Regolamento di Esenzione e (ii) 20% dei costi ammissibili, nei casi di micro e piccole imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis o del Regolamento di Esenzione e di medie imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis.

La Controgaranzia CDP opererà soltanto con riferimento a uno o più Portafogli di Garanzie in ogni caso non eccedenti, complessivamente, l'importo di Euro 89.285.714,29 (ottantanovemilioni duecentottantacinquemila settecentoquattordici/29). Si precisa che gli aiuti concessi alle Imprese ER sono concessi ai sensi del Regolamento *De Minimis* ovvero del Regolamento di Esenzione, a seconda del caso.


I Confidi Ammessi si impegnano a:

- retrocedere integralmente alle Imprese ER il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse ER, in termini economici e rispetto ai valori medi di mercato - per effetto del minor costo dell'operazione complessiva costituita dal rilascio della Garanzia Confidi e della Controgaranzia CDP, per la quota coperta dalle Risorse ER – ovvero in termini di maggiori volumi di operazioni per le stesse Imprese ER, ovvero di minore importo delle eventuali ulteriori garanzie richieste alle Imprese ER beneficiarie, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione;
- assicurare che la selezione dei Finanziamenti Garantiti sia effettuata nel rispetto dei criteri indicati nell'Accordo Quadro, nonché in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato;
- a corrispondere a CDP la remunerazione per la concessione della Controgaranzia per la quota non coperta dalle Risorse ER, come specificato al successivo art. 6.

---

<sup>1</sup> Ipotizzando un investimento di 100€ a fronte del quale la Regione ER riconosce un contributo pari a minimo 20€, si determina un importo da finanziare pari a massimo 80€, in relazione al quale interviene una garanzia del Confidi fino alla percentuale massima dell'80%, corrispondente a 64€. Il rapporto tra la garanzia concessa dal Confidi e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura ER Turismo non potrà essere superiore a 3,2. Tale scenario sarà applicabile alle PMI che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis o del Regolamento di Esenzione. Per le sole medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 - che, con riferimento alla Misura ER Turismo, agiscano in regime di esenzione, tenuto conto del contributo massimo in conto capitale pari al 10% dei costi ammissibili, il rapporto tra la garanzia concessa dai Confidi e il contributo in conto capitale, non potrà essere superiore a 7,2.

Una rappresentazione di sintesi della “Piattaforma” è fornita nello schema seguente<sup>2</sup>:



### Articolo 3. Intermediari finanziari eleggibili

Potranno partecipare alla presente procedura, in forma singola o aggregata, i Confidi che alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse:

- (a) siano iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. ovvero siano accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- (b) nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- (c) siano in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
- (d) abbiano realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, un volume complessivo di garanzie concesse a PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione ER in misura pari almeno a € 10.000.000 in caso di presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata, resta inteso che tale requisito è da intendersi riferito all'aggregazione nel suo complesso, fermo restando che esso deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capofila dell'aggregazione;
- (e) abbiano sede legale e/o operativa nel territorio della Regione ER, ovvero si impegnino ad aprire una sede operativa nella Regione ER entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale come successivamente definito; nel caso di

<sup>2</sup> Per le sole medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 - che richiedano l'agevolazione ai sensi del Regolamento di Esenzione il contributo minimo in conto capitale è pari al 10% dei costi ammissibili.

presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata, il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei Confidi partecipanti all'aggregazione;

- (f) abbiano previsto nei propri statuti il divieto di:
- distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
  - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile e al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato a organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi;
- (g) nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della Manifestazione di Interesse non siano entrati in stato di concordato preventivo a seguito di fallimento o amministrazione controllata;
- (h) siano iscritti nel Registro delle Imprese;
- (i) siano iscritti al Registro prefettizio
- (i requisiti di cui sopra, cumulativamente considerati, i "Requisiti Confidi").

È vietato ai concorrenti (i) di partecipare alla presente procedura in più di un'aggregazione e (ii) al concorrente che partecipa alla presente procedura in aggregazione, di partecipare anche in forma individuale.

È fatto obbligo ai concorrenti di dare immediata comunicazione a CDP di ogni modifica dei Requisiti Confidi da essi dichiarati che dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della Manifestazione di Interesse.

#### **Articolo 4. Impegni dei Confidi Ammessi**

Ciascun Confido Ammesso si impegna, fra l'altro, a:

- (i) sottoscrivere congiuntamente con CDP l'accordo quadro di garanzia ("Accordo Quadro"), di cui all'Allegato B del presente Avviso, la cui efficacia è subordinata alla successiva sottoscrizione dell'accordo bilaterale di garanzia ("Accordo Bilaterale"), allegato all'Accordo Quadro.
- (ii) adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie Confidi;
- (iii) selezionare le Imprese ER Beneficarie in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto dei requisiti di accesso alla Misura ER Turismo<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup> A titolo indicativo, i progetti di investimento avranno ad oggetto la riqualificazione-ristrutturazione e/o insediamento di: a) Strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 5 commi 1 e 2 della LR 16/2004 e smi (alberghi, RTA) e strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 6 commi 1, 3 e 4.bis della LR 16/2004 e smi (campeggi, villaggi turistici, marina resort); b) Stabilimenti balneari e strutture balneari (in possesso di concessione demaniale marittima ai sensi del Codice Navigazione e LR 9/2002, ove ricadenti sul demanio marittimo); c) Impianti termali; e d) Locali di pubblico intrattenimento in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per l'intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche) con capienza superiore a 200 partecipanti. Resta inteso che tali ambiti di intervento potranno essere modificati e/o integrati dalla Regione nel bando di attivazione della Misura ER Turismo.

- (iv) effettuare le attività di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo ("ESL") in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis ovvero del Regolamento di Esenzione e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato (facendo, per esempio, riferimento al metodo approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*)), verificando, pertanto, (a) l'intensità del relativo aiuto mediante utilizzo di apposito modello per l'identificazione e il calcolo di tale ESL, da mettersi a disposizione da parte di CDP, una volta ricevuto lo stesso dalla Regione ER ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato. Gli adempimenti posti in essere dai Confidi Ammessi per rispettare le norme in materia di aiuti di Stato saranno sottoposti a controllo e verifica in coerenza con il SIGECO;
- (v) trasferire integralmente alle Imprese ER Beneficarie il vantaggio derivante dalla Controgaranzia CDP, con obbligo di (1) comunicare alla relativa Impresa ER Beneficiaria l'ESL generato dalla misura e (2) dare chiara evidenza nella documentazione contrattuale relativa a ciascuna Garanzia Confidi che tale garanzia è concessa grazie all'intervento e alle risorse messe a disposizione dalla Regione ER e da CDP;
- (vi) mantenere evidenze documentali relative all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficiano della Controgaranzia CDP, tali da consentire la verifica della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle Imprese ER Beneficarie;
- (vii) alimentare il registro nazionale degli aiuti di Stato in relazione alle agevolazioni concesse alle Imprese ER Beneficarie;
- (viii) comunicare la chiusura del Portafoglio di Garanzie entro la Data Finale di Inclusione;
- (ix) comunicare a CDP prontamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di alcuna delle circostanze che comportino (a) la perdita dei Requisiti previsti per l'ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP ovvero (b) la non veridicità, inesattezza o variazione di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro;
- (x) acquisire da ciascuna Impresa ER Beneficiaria i riferimenti dell'atto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della Misura ER Turismo;
- (xi) non rilasciare Garanzie Confidi per un ammontare complessivo tale da generare, a fronte della relativa inclusione nel Portafoglio di Garanzie, un Portafoglio di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al valore complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte della Misura ER Turismo da erogarsi da parte della Regione, pari a massimo Euro 89.285.714,29 (ottantanovemilioni duecentottantacinquemila settecentoquattordici/29). In particolare, per ciascuna Garanzia Confidi, il relativo Confido Ammesso potrà richiedere la Controgaranzia CDP fino a un importo massimo che garantisca il rispetto di un rapporto tra l'importo della Garanzia Confidi e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura ER Turismo non superiore a 3,2/7,2, quest'ultimo valore essendo applicabile alle sole medie

imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 - che richiedono l'agevolazione ai sensi del Regolamento di Esenzione;

- (xii) acconsentire ai controlli ispettivi, da effettuarsi da parte di CDP con frequenza definita nell'Accordo Quadro, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai relativi Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi;
- (xiii) cooperare con CDP e fornire qualsiasi informazione necessaria ed opportuna che sia dalla stessa richiesta, anche per conto della Regione, nell'ambito dell'operatività della Piattaforma EuReCa Turismo;
- (xiv) porre in essere qualsiasi formalità richiesta da CDP e mettere prontamente a disposizione di quest'ultima ogni atto, documento o certificato che dovesse essere dalla stessa richiesto per adempiere puntualmente ai propri obblighi di legge e/o regolamentari, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di antiriciclaggio di tempo in tempo in essere;
- (xv) acconsentire a ogni controllo, ispezione o audit previsto dalla normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
- (xvi) procedere alla predisposizione e trasmissione delle rendicontazioni previste dall'Accordo Quadro e dall'Accordo Bilaterale;
- (xvii) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità, anche in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 115 e dall'allegato XII del Regolamento SIE;
- (xviii) promuovere il Fondo EuReCa Turismo in tutto il territorio regionale. In particolare, l'attività potrà prevedere l'utilizzo dei media e degli strumenti di comunicazione e informazione più innovativi e adeguati a rendere conoscibile la Piattaforma EuReCa Turismo. Nelle attività di comunicazione verrà utilizzata la denominazione del Fondo EuReCa Turismo e l'eventuale relativo logo, che potrà essere messo a disposizione da parte della Regione, unitamente ai loghi della stessa Regione e di CDP, ed eventuali ulteriori loghi su indicazione della Regione;
- (xix) fornire la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e controllo, in coerenza con il SIGECO, anche tenuto delle indicazioni tempo per tempo rese dalla Regione a CDP in relazione, tra l'altro, alle modalità di (i) fornitura dei dati relativi al monitoraggio; (ii) presentazione delle domande di rimborso finalizzate alla certificazione della spesa; (iii) alimentazione della reportistica richiesta dai regolamenti comunitari con riferimento agli strumenti finanziari; e
- (xx) impegnarsi all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12.1 dell'Accordo Quadro.

Fermi restando gli impegni di cui sopra, qualora il risultato del calcolo dell'ESL dovesse essere superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, ciascun Confido Ammesso si impegna altresì a comunicare a CDP trimestralmente, attraverso la trasmissione di appositi modelli di rendicontazione, gli incrementi sugli importi garantiti e i dati relativi all'andamento del



Portafoglio di Garanzie assistito dalla Controgaranzia CDP e, in particolare le condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confidi.

Ciascun Confidi Ammesso dovrà dare evidenza a CDP di avere espressamente comunicato alla Impresa ER Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna Impresa ER beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP.

Fermo restando quanto precede, CDP affida a ciascun Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero dell'ESL generato nei casi di carenza o perdita dei Requisiti Garanzie Confidi relativi alle rispettive Garanzie Confidi in conseguenza di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa Impresa ER Beneficiaria.

Il Confidi Ammesso potrà:

- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
- (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti, informando in ogni caso prontamente CDP della modalità attraverso la quale intenda procedere al recupero in questione.

Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a trasferire a CDP un ammontare pari (i) al 56% di qualsiasi importo eventualmente recuperato (corrispondente al 70% di competenza regionale, dell'80% garantito da CDP) e (ii) al 100% dell'ESL recuperato, per i casi di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa Impresa ER Beneficiaria, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero.

Per ogni ulteriore dettaglio e obbligo dei Confidi Ammessi si rimanda a quanto previsto dall'Accordo Quadro, fermo restando che, in caso di discordanza tra le previsioni del presente Avviso e quelle dell'Accordo Quadro, saranno in ogni caso prevalenti queste ultime.

## **Articolo 5. Operazioni ammissibili, requisiti delle Imprese ER Beneficarie, settori esclusi**

In relazione alle operazioni ammissibili, ai requisiti delle Imprese ER Beneficarie e ai settori esclusi dall'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, si rimanda all'Accordo Quadro.

## **Articolo 6. Commissione di garanzia**

Ciascun Confidi Ammesso corrisponderà a CDP una commissione di garanzia ("Commissione di Garanzia CDP"), nella misura pari al 3,00% del valore della Controgaranzia CDP di tempo in tempo rilasciata a favore dello stesso, da corrispondersi su base *upfront* entro 20 giorni lavorativi ("Data di Pagamento della Commissione") dalla data ("Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione") della relativa richiesta di ammissione di una o più Garanzie Confidi al beneficio della Controgaranzia CDP (tale richiesta, la "Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione").

In caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia CDP, che non sia sanato entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una comunicazione scritta di esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse dal beneficio della relativa Controgaranzia CDP (“Comunicazione di Esclusione”).

Nel caso in cui il portafoglio faccia registrare un Tasso di Perdita Lordo (come di seguito definito) inferiore al 10%, è previsto un meccanismo di *earn-out* disciplinato nello schema di Accordo Quadro.

## **Articolo 7. Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse. Chiarimenti**

I Confidi interessati a partecipare alla selezione di cui al presente Avviso (“Manifestanti Interesse”) sono tenuti a redigere la Manifestazione di Interesse in lingua italiana e in conformità a quanto di seguito prescritto. La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire in plico non trasparente, perfettamente chiuso, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, con l’indicazione del mittente (ragione sociale completa di indirizzo, fax e numeri telefonici) e con la seguente dicitura “NON APRIRE - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONFIDI AMMESSI ALLA PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E DELL’AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” – CIG 786730624B - CUP E41F19000010002”.

In caso di aggregazioni, già costituite o da costituirsi, dovranno essere riportate sul plico le informazioni relative a tutti i partecipanti all’aggregazione.

La Manifestazione di Interesse dovrà essere presentata a mezzo posta, ovvero mediante corriere speciale, ovvero mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2019 al seguente indirizzo:

Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Istituzioni Finanziarie - Finanza Strutturata

Via Goito, n. 4

00185 Roma.

È altresì facoltà dei Manifestanti Interesse consegnare a mano il plico, presso la Reception/Portineria sita al Piano Terra, in tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 9:00 alle ore 17:00, entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato e fermo restando che, nel giorno di scadenza, la consegna dei plichi dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre le ore 12:00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico contiene al suo interno 2 buste chiuse e sigillate, recanti all’esterno l’intestazione del mittente (da predisporre secondo quanto previsto per il plico) e la dicitura, rispettivamente;

“A – Documentazione amministrativa”

“B – Relazione tecnica”.

## **CONTENUTO DELLA BUSTA “A – Documentazione amministrativa”**

La busta “A” contiene:

1. il documento allegato “A” (*Manifestazione di Interesse*) al presente Avviso;
2. il documento allegato “A/1” (*Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione*) al presente Avviso;
3. il documento allegato “A/2” (*Dichiarazioni relative alla normativa antimafia*) al presente Avviso;
4. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del Confidi, vigenti all’atto di presentazione della Manifestazione di Interesse. In caso di partecipazione in forma aggregata tale documentazione dovrà essere resa da ciascun Confidi;
5. copia degli ultimi due bilanci d’esercizio depositati presso il Registro delle Imprese, corredata della relazione degli organi sociali. In caso di partecipazione in forma aggregata tale documentazione dovrà essere resa da ciascun Confidi;
6. copia del presente Avviso e dei relativi allegati, siglata in ogni pagina e firmata in calce per accettazione integrale dei relativi contenuti. In caso di partecipazione in forma di aggregazione non ancora costituita tale documentazione dovrà essere sottoscritta da ciascun Confidi;
7. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore la Manifestazione di Interesse, in corso di validità;
8. in caso di presentazione di Manifestazioni di Interesse da parte di aggregazioni **già costituite**, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
9. in caso di presentazione di Manifestazioni di Interesse da parte di aggregazioni **non ancora costituite**, dichiarazione attestante:
  - i. l’operatore economico al quale, in caso di ammissione dell’aggregazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
  - ii. l’impegno, in caso di ammissione dell’aggregazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
10. indicazione dell’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, restando inteso che:
  - i. tutte le comunicazioni tra CDP ed i Manifestanti Interesse si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it) e all’indirizzo indicato dai Manifestanti Interessi nella Manifestazione di Interesse;
  - ii. eventuali modifiche all’indirizzo PEC indicato nelle Manifestazioni di Interesse o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati a CDP; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;

- iii. in caso di aggregazioni, anche non ancora costituite, le comunicazioni inviate al Confidi capofila si intendono validamente rese a tutti i Confidi aggregati.

I documenti da allegare alla Manifestazione di Interesse devono recare attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

L'allegato A (Manifestazione di Interesse) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Confidi ovvero,

- in caso di aggregazioni di Confidi già costituite, dal legale rappresentante del Confidi capofila;
- in caso di aggregazioni non ancora costituite, dai legali rappresentanti di ciascuno dei Confidi che costituiranno l'aggregazione.

Gli allegati A/1 (Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione) e A/2 (Dichiarazioni relative alla normativa antimafia) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Confidi ovvero, in caso di aggregazioni, singolarmente dal legale rappresentante di ciascuno dei Confidi che costituiscano o costituiranno l'aggregazione.

## **CONTENUTO DELLA BUSTA “B – Relazione tecnica”**

La Busta “B” contiene una relazione tecnica, da predisporre in un documento unitario in formato A4, di massimo 40 pagine, nel quale i Manifestanti Interesse sono tenuti a sviluppare nel dettaglio i seguenti capitoli, restando inteso che, in caso di Manifestazione di Interesse presentata in forma aggregata, le informazioni di seguito richieste dovranno essere rese con riferimento a ciascuno dei Confidi parte dell'aggregazione:

### **a. Storia e caratteristiche del Confidi**

- presentazione del soggetto richiedente;
- prodotti offerti;
- natura della garanzia;
- area geografica di operatività.

### **b. Organizzazione, struttura interna dedicata alla valutazione del merito di credito e al controllo dei rischi**

- organizzazione del Confidi;
- illustrazione della struttura interna per la valutazione del merito di credito:
  - rapporto numero istruttori/numero operazioni deliberate, numero operazioni per istruttore;
  - qualifiche degli istruttori e delle risorse preposte al controllo;
  - procedure di valutazione delle imprese;
  - procedure di supporto e di controllo delle fasi del processo produttivo;
  - sistema delle delibere;
- sistema dei controlli interni e Organi di controllo;
- gestione dei rischi;

- mantenimento di evidenze documentali relative all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficiano della Controgaranzia CDP, tali da consentire la verifica immediata e univoca della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle PMI Beneficiarie;
- gestione dei conflitti di interesse;
- illustrazione del sistema informativo per la gestione delle operazioni:
  - collegamento in rete delle strutture del processo produttivo;
  - controlli automatici;
  - software in uso;
  - controlli di accesso logico;
  - controlli di accesso fisico;
  - conservazione e protezione dei dati;
  - copie di back up e disaster recovery.

**c. Implementazione della Piattaforma**

- azioni previste per lo sviluppo della Piattaforma: strategia di implementazione, azioni commerciali e attività promozionali; rete di distribuzione;
- eventuali servizi aggiuntivi offerti in relazione all'operatività della Piattaforma.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi ovvero

- (i) in caso di aggregazioni di Confidi già costituite, dal legale rappresentante del Confidi capofila;
- (ii) in caso di aggregazioni non ancora costituite, dai legali rappresentanti di ciascuno dei Confidi che costituiranno l'aggregazione.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC di CDP [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it), almeno 10 giorni prima della scadenza del sopra riportato termine per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del sopra riportato termine per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il responsabile del procedimento è Micaela Maria Ortolani (Responsabile Gare e Contratti).

## **Articolo 8. Procedura di selezione**

L'esame delle Manifestazioni di Interesse sarà svolto da una Commissione (la "Commissione") che CDP provvederà a nominare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle Manifestazioni di Interesse.

La Commissione valuterà la completezza e la correttezza della documentazione presentata e procederà all'istruttoria e alla valutazione dei Confidi attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, adeguata, non discriminatoria e obiettiva, tale da evitare conflitti di interesse, tenendo conto dei criteri e dei principi alla base del programma, dell'esperienza e della capacità finanziaria dei soggetti Manifestanti Interesse, al fine di massimizzare l'uso efficiente delle risorse rese disponibili per la Piattaforma.

La procedura di selezione condotta da CDP sarà suddivisa nelle seguenti fasi:

- Pre-selezione
- Due diligence
- Ammissione

La Commissione, previa verifica della tempestività del deposito e dell'integrità dei plichi pervenuti, procederà all'esame delle Manifestazioni di Interesse in seduta pubblica, che avrà luogo presso la sede di CDP, in via Castelfidardo, n. 1 – Roma il giorno 17 maggio 2019 alle ore 14:00.

Potranno assistere alla seduta pubblica il legale rappresentante di ciascun Confidi che abbia presentato Manifestazione di Interesse ovvero procuratore o altra persona delegata. Ad ogni seduta pubblica, potrà assistere esclusivamente un rappresentante per ciascun Confidi; a tal fine, il nominativo del soggetto che parteciperà alla seduta pubblica dovrà essere comunicato a CDP esclusivamente mediante trasmissione a mezzo email all'indirizzo [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it), entro il giorno precedente a quello fissato per la data della seduta pubblica, con allegate copia fotostatica del documento di identità, nonché apposita delega o procura.

CDP procederà in seduta pubblica all'apertura della "Busta A – Documentazione amministrativa" e all'esame della relativa documentazione amministrativa.

Nel caso di carenze di elementi della Manifestazione di Interesse - con esclusione di quelli afferenti alla Relazione Tecnica - ritenute da CDP meramente formali, potrà essere consentito ai Manifestanti Interesse di provvedere alla relativa sanatoria.

A tal fine, CDP con apposita richiesta assegna al Manifestante Interesse un congruo termine – non superiore a 10 giorni solari – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il Manifestante Interesse produca dichiarazioni o documenti, a giudizio di CDP non coerenti con la richiesta inoltrata da CDP, quest'ultima potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione della Manifestazione di Interesse. In caso di inutile decorso di tale termine, CDP procederà alla esclusione del Manifestante Interesse dalla procedura.

Fermo quanto precede, sarà in ogni caso escluso il Manifestante Interesse nei cui confronti si accerti il mancato possesso dei Requisiti Confidi.

Ove non sia necessario procedere a richieste di integrazione e/o chiarimento, si procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura della "Busta B – Relazione tecnica"

dei concorrenti ammessi, per la sola ricognizione della presenza dei documenti richiesti ivi contenuti.

La Commissione procederà quindi, in seduta riservata, (i) ad assegnare alla Manifestazione di Interesse un punteggio secondo i criteri di seguito indicati e (ii) all'esame delle Relazioni tecniche presentate dai Manifestanti Interesse che abbiano superato la Pre-selezione.

### **8.1 Pre-selezione**

Pravia verifica della tempestività del deposito e dell'integrità dei plichi pervenuti, la Commissione procederà a:

#### **Pre-selezione:**

- verificare la conformità della documentazione inclusa nella busta "A", se del caso attivando la procedura di sanatoria delle irregolarità formali riscontrate, secondo quanto previsto dal presente art. 8.
- sulla base dei dati dichiarati dal Manifestante Interesse nell'allegato A/1 (Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione), sulla base dell'ultimo bilancio regolarmente approvato disponibile alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, assegnare alla Manifestazione di Interesse un punteggio secondo i criteri di seguito indicati:

		<b>Valore</b>	<b>Punti</b>	
A)	<b>Avvio dell'operatività del Confidi</b>	A ≥ 15 anni	3	
		10 anni ≤ A < 15 anni	2	
		5 anni ≤ A < 10 anni	1	
		A < 5 anni	0	
B)	<b>Indice di solidità patrimoniale</b>			
		Per i Confidi ex art. 106 del TUB il TCR - Total capital ratio	B ≥ 14%	3
			11% ≤ B < 14%	2
			8% ≤ B < 11%	1
B < 8%	0			

	Per i Confidi ex art. 112 del TUB il rapporto tra (i) il patrimonio netto <sup>4</sup> e (ii) lo stock di garanzie rilasciate nette non contro-garantite <sup>5</sup> .	$B \geq 50\%$	3
		$35\% \leq B < 50\%$	2
		$20\% \leq B < 35\%$	1
		$B < 20\%$	0
C)	<b>Relazione di revisione contabile del bilancio con giudizio senza modifiche<sup>6</sup></b>	C = SI	2
		C = NO	0
D)	<b>Asset quality</b> Rapporto tra (i) le “Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio deteriorate nette” e (ii) le “Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio totali nette”	$D \leq 7,5\%$	3
		$7,5\% < D \leq 10\%$	2
		$10\% < D \leq 12,5\%$	1
		$D > 12,5\%$	0
E)	<b>Tasso di decadimento delle garanzie</b> Rapporto tra (i) il flusso delle garanzie rilasciate lorde in corso di escussione registrato nell’ultimo esercizio <sup>7</sup> e (ii) lo stock di garanzie rilasciate lorde alla fine dell’esercizio precedente <sup>8</sup>	$E \leq 1,5\%$	3
		$1,5\% < E \leq 3\%$	2
		$3\% < E \leq 4,5\%$	1
		$E > 4,5\%$	0

<sup>4</sup> Include le seguenti voci del Passivo e del Patrimonio netto: Capitale (Voce 100), Sovrapprezzi di emissione (Voce 110), Riserve (Voce 120), Riserve di rivalutazione (Voce 130), Utili (perdite) portati a nuovo (Voce 140), Utile (perdita) dell’esercizio (Voce 150).

<sup>5</sup> Il dato si riferisce ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Informazioni di natura qualitativa – Tabella A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto.

<sup>6</sup> Per giudizio senza modifiche si intende un giudizio diverso da: “Giudizio con rilievi”, “Giudizio negativo”, “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”.

<sup>7</sup> Il dato si riferisce: i) per i Confidi ex 106 del TUB, ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Riferimenti specifici sull’operatività svolta – Tabella D.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso; ii) per i Confidi ex art. 112 del TUB, ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Informazioni di natura qualitativa – Tabella A.9 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso.

<sup>8</sup> Il dato si riferisce: i) per i Confidi ex 106 del TUB, ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Riferimenti specifici sull’operatività svolta – Tabella D.3 Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualità; ii) per i Confidi ex art. 112 del TUB, ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Informazioni di natura qualitativa – Tabella A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto.



F)	<b>Utile/perdita ultimi tre esercizi</b>	Ultimi tre esercizi in utile	3
		Ultimi due esercizi in utile	2
		Ultimo esercizio in utile o un solo esercizio in perdita	1
		Altri casi	0
G)	<b>Numero complessivo imprese associate al singolo Confidi</b>	$E \geq 2.500$	3
		$1.000 \leq E < 2.500$	2
		$300 \leq E < 1.000$	1
		$E < 300$	0
H)	<b>Volume di garanzie concesse a PMI con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna cumulato negli ultimi 2 esercizi</b>	$F \geq 30 \text{ mln€}$	3
		$16 \text{ mln€} \leq F < 30 \text{ mln€}$	2
		$12 \text{ mln€} \leq F < 16 \text{ mln€}$	1
		$F < 12 \text{ mln€}$	0
I)	<b>Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche</b> (Convenzioni effettivamente operative)	$G \geq 10$	2
		$4 \leq G < 10$	1
		$G < 4$	0
L)	<b>Rapporto: Volumi garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse</b>	$H \geq 40\%$	3
		$30\% \leq H < 40\%$	2
		$20\% \leq H < 30\%$	1

	(Valore medio relativo agli ultimi 2 esercizi)	H < 20%	0
M)	<b>Numero imprese che operano nel settore della ricettività turistica<sup>9</sup> aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna garantite nell'ultimo esercizio</b>	I ≥ 30	2
		15 ≤ I < 30	1
		I < 15	0

Saranno ammissibili alla successiva fase di Due Diligence tutti i Confidi che avranno conseguito un punteggio superiore a 15. Nel caso di partecipazione in forma aggregata:

- ciascun Confidi facente parte dell'aggregazione dovrà superare il punteggio minimo di 15;
- il punteggio assegnato all'aggregazione di Confidi sarà pari alla media dei punteggi conseguiti dai singoli Confidi partecipanti all'aggregazione, ponderato per il volume complessivo di garanzie concesse negli ultimi 2 esercizi da ciascun Confidi partecipante all'aggregazione, a favore di PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione ER.

## **8.2 Due Diligence**

La Commissione, secondo l'ordine di graduatoria dei punteggi assegnati nella precedente fase di Pre-selezione, procederà a:

- verificare la conformità della documentazione inclusa nella busta "B" dai Manifestanti Interesse che abbiano superato la Pre-selezione; e
- svolgere una Due Diligence sui primi 4 Manifestanti Interesse che abbiano superato la Preselezione, al fine di analizzare in modo più dettagliato i relativi aspetti economico-finanziari e operativi di attuazione della Piattaforma. Resta inteso che, ai fini della graduatoria, in caso di parità di punteggio assegnato a due o più Manifestanti Interesse, prevarrà il Manifestante Interesse che abbia dichiarato di aver conseguito il maggior volume complessivo di garanzie concesse negli ultimi 2 esercizi, a favore di PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione ER.

---

<sup>9</sup> Si richiede di inserire il numero di garanzie concesse alle seguenti categorie di controparti:

- a) strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della Legge Regionale 16/2004 e s.m.i. e strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 6, commi 1, 3 e 4.bis della Legge Regionale 16/2004 e s.m.i;
- b) Stabilimenti balneari e strutture balneari (in possesso di concessione demaniale marittima ai sensi del Codice Navigazione e Legge Regionale 9/2002, ove ricadenti sul demanio marittimo);
- c) Impianti termali;
- d) Locali di pubblico intrattenimento in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (Regio D 18 giugno 1931, n. 773) per l'intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche) con capienza superiore a 200 partecipanti.

La valutazione svolta nell'ambito della Due Diligence, che non comporterà in ogni caso integrazione dei punteggi assegnati dalla Commissione all'esito della fase di Pre-selezione, sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite con la Relazione Tecnica, ferma restando la facoltà della Commissione di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dello svolgimento della valutazione, e sarà tra l'altro finalizzata a verificare la qualità dell'*origination* avuto riguardo a:

- l'adeguatezza in termini di solidità patrimoniale e di redditività della gestione corrente;
- l'adeguatezza della struttura interna atta alla valutazione del merito di credito;
- la capacità di costituire i Portafogli di Garanzie nel territorio della Regione ER;
- le caratteristiche del portafoglio originato, anche in termini di granularità e di distribuzione territoriale;
- il trasferimento dei benefici alle PMI Beneficiarie;
- le potenzialità delle attività di commercializzazione e pubblicità della Piattaforma;
- la strategia della rete di distribuzione;
- la gestione dei rischi;
- l'efficacia dei processi di recupero;
- l'adeguatezza dei sistemi informatici;
- la capacità di rispettare i requisiti di controllo e rendicontazione;
- l'esperienza pregressa nella gestione di fondi e contributi pubblici;
- la pendenza di eventuali procedimenti sanzionatori o avvenuta emissione di eventuali provvedimenti sanzionatori da parte delle autorità di vigilanza;
- la pendenza di eventuali procedimenti o l'avvenuta emissione di sentenze di condanna non passate in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/01.

La Due Diligence potrà altresì includere, a discrezione di CDP, una visita presso la sede operativa dei soggetti Manifestanti Interesse. All'esito di tale attività, la Commissione individuerà come Confidi Ammessi i primi 4 Manifestanti Interesse secondo l'ordine di graduatoria, in forma singola o aggregata, con i quali sottoscrivere l'Accordo Quadro.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di CDP di escludere dalla presente procedura i Manifestanti Interesse che, all'esito dello svolgimento della Due Diligence, si rivelino, a esclusivo giudizio di CDP, inadeguati per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

In caso di esclusione di uno o più Manifestanti Interesse all'esito della Due Diligence: (i) la lista dei primi 4 Manifestanti Interesse si intenderà di volta in volta integrata dagli ulteriori Manifestanti Interesse (se presenti) in ordine di graduatoria, e (ii) sui Manifestanti Interesse così di volta in volta integrati, CDP svolgerà attività di Due Diligence al fine di selezionare i Confidi Ammessi.

### **8.3 Ammissione**

I Confidi Ammessi saranno convocati da CDP per:

- (i) presentare i documenti attestanti i requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura; CDP effettuerà pertanto la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, procedendo, in caso di esito negativo di tale verifica, alla revoca dell'ammissione disposta a favore del Confidi Ammesso con subentro del Manifestante Interesse immediatamente successivo nella Graduatoria;
- (ii) in caso di esito positivo della predetta verifica dei requisiti, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il cui schema viene allegato al presente Avviso, unitamente ai relativi allegati.

Resta inteso che i contenuti dell'Accordo Quadro potranno subire modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione dell'Accordo stesso su indicazione di CDP ovvero della Regione ER.

L'Accordo Quadro disciplina i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP, perseguendo il comune scopo di ottimizzare l'utilizzo delle Risorse ER e conseguire un'ottimale e funzionale operatività della Piattaforma a favore e nell'interesse ultimo delle Imprese ER Beneficiarie; tra l'altro con riferimento a:

- costituzione del portafoglio di garanzia;
- commissione di garanzia;
- meccanismo di *earn-out*;
- impegni di ciascun Confidi Ammesso;
- modalità di escussione della Controgaranzia CDP;
- limite del *cap* prime perdite individuale e del *cap* prime perdite complessivo;
- gestione dei recuperi.

L'efficacia dell'Accordo Quadro sarà perfezionata mediante la sottoscrizione con ciascun Confidi Ammesso di apposito Accordo Bilaterale, il cui schema è allegato all'Accordo Quadro.

Ulteriori Confidi, selezionati da CDP, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro, successivamente alla Data di Sottoscrizione (ciascuno, un "Confidi Aderente"), potranno aderire all'Accordo Quadro, sottoscrivendo per accettazione apposito atto di adesione e ricognizione ("Atto di Adesione e Ricognizione"), da proporsi da parte di CDP.

In caso di perdita di uno o più dei Requisiti Confidi, il relativo Confidi Ammesso avrà la facoltà di riacquistare tali Requisiti Confidi entro i termini previsti dall'Accordo Quadro ("*Cure Period*"), restando inteso che:

- (i) durante il *Cure Period*, non potrà in ogni caso essere richiesta dal Confidi Ammesso che risulti carente di uno o più Requisiti Confidi la concessione di alcuna Controgaranzia CDP; e
- (ii) laddove il riacquisto del relativo Requisito Confidi non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale si intenderà risolto di diritto, conformemente ai termini ivi previsti, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period*.

## **Articolo 9. Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al processo di selezione per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### **Articolo 10. Definizioni e interpretazione**

Nel presente Avviso, i termini e le espressioni in maiuscolo avranno il significato attribuito loro di seguito o come altrove definito nel presente documento e nei suoi allegati, a meno che il contesto non richieda diversamente.

“Accordo Bilaterale”	indica l'accordo bilaterale di garanzia da sottoscrivere tra ciascun Confidi Ammesso e CDP in esecuzione e ai sensi del relativo Accordo Quadro, nella forma ivi allegata.
“Accordo di Cooperazione”	indica l'accordo di cooperazione interamministrativa sottoscritto in data 5 aprile 2019 tra la Regione e CDP ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento a CDP della gestione delle risorse del Fondo EuReCa Turismo.
“Accordo di Finanziamento”	indica l'accordo di finanziamento sottoscritto in data 8 aprile 2019 tra la Regione ER e CDP per la gestione delle Risorse ER assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione.
“Accordo Quadro”	indica l'accordo quadro di garanzia di cui all'Allegato B del presente Avviso.
“Atto di Adesione e Ricognizione”	indica l'atto di adesione all'Accordo Quadro e ricognizione dei relativi termini e condizioni, da sottoscrivere da parte di ogni eventuale ulteriore Confidi Ammesso selezionato da CDP, successivamente alla Data di Sottoscrizione, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro.
“Cap Prime Perdite Complessivo”	indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma, il 10% della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP, sino a concorrenza del complessivo importo massimo garantito pari a Euro 7.142.857,14.

<p>“Cap Prime Perdite Individuale”</p>	<p>indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso, tempo per tempo.</p>
<p>“CDP”</p>	<p>indica Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</p>
<p>“Confidi”</p>	<p>indica i confidi iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”, come di volta in volta modificato e/o integrato) nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)</p>
<p>“Confidi Aderente”</p>	<p>indica ciascun ulteriore Confidi Ammesso, che dovesse essere selezionato da CDP, successivamente alla Data di Sottoscrizione, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro.</p>
<p>“Confidi Ammesso”</p>	<p>indica ciascun Confidi selezionato attraverso il presente Avviso.</p>
<p>“Controgaranzia CDP”</p>	<p>indica la controgaranzia prestata da CDP in relazione alle Garanzie Confidi in conformità ai termini di cui all'Accordo Quadro.</p>
<p>“<i>Cure Period</i>”</p>	<p>indica il termine di 45 giorni lavorativi a decorrere da: (i) il venir meno di uno o più Requisiti Confidi, ovvero (ii) la circostanza, di cui il relativo Confidi Ammesso sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza <i>ab initio</i> dei Requisiti Garanzie Confidi.</p>

“Data di Sottoscrizione”	indica la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra CDP e gli originari Confidi Ammessi.
“Data Finale di Inclusione”	indica la data che cade alla seconda data di comunicazione di inclusione e rendicontazione (ossia il 10 febbraio, 10 maggio, 10 agosto e 10 novembre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), successiva al termine del periodo di <i>ramp-up</i> (inteso come il periodo della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale).
“Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL)”	indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell’agevolazione concessa a un’impresa, al lordo della tassazione, rapportato all’intero ammontare attualizzato dell’investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.
“Finanziamenti Garantiti”	indica i finanziamenti bancari concessi alle Imprese ER operanti nel territorio della Regione ER e garantiti dalle Garanzie Confidi.
“Finanziatori Garantiti”	indica banche, intermediari e altri istituti finanziari che hanno concesso i Finanziamenti Garantiti.
“Fondo EuReCa Turismo”	indica il fondo costituito dalla Regione ER, con Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 1 aprile 2019.
“Garanzia Confidi”	indica ciascuna garanzia rilasciata dal singolo Confido Ammesso a garanzia dei Finanziamenti Garantiti.
“Impresa ER Beneficiaria”	indica ciascuna Impresa ER beneficiaria della relativa Garanzia Confidi.

<p>“Imprese ER”</p>	<p>indica le microimprese e le piccole e medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 – regionali operanti nel settore del turismo, conformemente ai requisiti stabiliti dalla Misura ER Turismo.</p>
<p>“Misura ER Turismo”</p>	<p>indica il contributo in conto capitale, a fondo perduto, attivato e gestito autonomamente dalla Regione ER.</p>
<p>“Perdite Effettivamente Pagate”</p>	<p>indica, con riferimento alla Data di Scadenza Finale, l'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate da CDP a ciascun Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP, al lordo delle somme oggetto di recupero da parte del relativo Confidi Ammesso, sia direttamente che indirettamente per il tramite del relativo Finanziatore Garantito, e retrocesse a CDP ai sensi dell'Accordo Quadro.</p>
<p>“Piattaforma”</p>	<p>indica la piattaforma di garanzia a supporto delle Imprese ER, nel contesto della quale verranno emesse le Controgaranzie CDP.</p>
<p>“Portafoglio di Garanzie”</p>	<p>indica, collettivamente, l'insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.</p>
<p>“Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP”</p>	<p>indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma, una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale complessivo del totale dei Portafogli di Garanzie di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all'importo massimo di Euro 71.428.571,43.</p>
<p>“Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP”</p>	<p>indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi inclusa nel Portafoglio di Garanzie</p>



	di tale Confidi Ammesso di tempo in tempo in essere.
“Regione ER”	indica la Regione Emilia-Romagna.
“Regolamento De Minimis”	indica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013).
“Regolamento di Esenzione”	indica il Regolamento (UE) n. 651/2014.
“Regolamento SIE”	indica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
“Requisiti”	indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.
“Requisiti Confidi Ammessi”	indica i requisiti soggettivi e oggettivi definiti nell’Accordo Quadro.
“Requisiti Garanzie Confidi”	indica i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’Accordo Quadro per l’ammissione del Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP.
“Risorse ER”	indica le risorse messe a disposizione dalla Regione ER per l’emissione delle Controgaranzie CDP, nel contesto e ai fini dell’operatività della Piattaforma.
“Tasso di Perdita Lordo”	indica il rapporto, calcolato alla Data di Scadenza Finale, tra l’ammontare complessivo delle somme versate da CDP al relativo Confidi Ammesso a seguito dell’escussione della Controgaranzia CDP e l’ammontare complessivo delle Garanzie Confidi di tale Confidi Ammesso, senza considerare alcun importo recuperato.
“TUB”	indica il decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385.



## ALLEGATO A

All'attenzione di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

[•]

Via Goito, n. 4,  
00185 Roma

**Oggetto: PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE PMI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CONFIDI (CIG: 786730624B – CUP: E41F19000010002)**

### MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

*[da sottoscrivere a cura del Manifestante Interesse in forma singola, ovvero – in caso di aggregazioni di Confidi già costituite - dal legale rappresentante del Confidi capofila, ovvero – in caso di aggregazioni non ancora costituite – dal legale rappresentante di ciascun Confidi che costituirà l'aggregazione]*

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_,

con sede legale in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

forma giuridica \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_

con riferimento all'Avviso di cui all'oggetto (CUP: E41F19000010002), sottopone, con la presente, la propria Manifestazione di Interesse per la selezione dei confidi ammessi a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese della Regione Emilia-Romagna ("Piattaforma").

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

- di essere iscritto, alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB dal [GG/MM/AAAA];  
*(ovvero, in alternativa)*
- di essere un Confidi accreditato a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) e di essere iscritto all'elenco di cui all'art. 112 TUB;
- di presentare la presente Manifestazione di Interesse come confidi singolo;  
*(ovvero, in alternativa)*
- di presentare la presente Manifestazione di Interesse in qualità di capofila dell'aggregazione tra Confidi, costituita tra i seguenti Confidi:

<b>Confidi</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>P.IVA/C.F.</b>	<b>Data iscrizione albo intermediari art. 106 TUB o all'albo art. 112 TUB</b>

*(ovvero, in alternativa)*

- di presentare la presente Manifestazione di Interesse in qualità di componente dell'aggregazione tra Confidi, da costituirsi tra i seguenti Confidi:

<b>Confidi</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>P.IVA/C.F.</b>	<b>Data iscrizione albo intermediari art. 106 TUB o all'albo art. 112 TUB</b>

e di impegnarsi, in caso di ammissione dell'aggregazione a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

\_\_\_\_\_, qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;

*(ovvero, in caso di aggregazione già costituita)*

- che i Confidi componenti l'aggregazione sono iscritti nel Registro delle Imprese di:

<b>Confidi</b>	<b>Registro delle imprese di</b>	<b>Registro delle imprese n°</b>

- di essere iscritto al Registro prefettizio sezione/settore \_\_\_\_\_

*(ovvero, in caso di aggregazione già costituita)*

- che i Confidi componenti l'aggregazione sono iscritti nel Registro prefettizio sezione/settore di;

Confidi	Registro prefettizio	Sezione/settore

- di avere<sup>10</sup> almeno una sede operativa nella Regione Emilia-Romagna, sita in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, ovvero, in caso di presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata, di garantire il rispetto del requisito di cui all'art. 3, lett. d) dell'Avviso per il tramite del/dei seguenti Confidi componenti l'aggregazione:

Confidi	Sede Legale	P.IVA/C.F.

*(o, in alternativa)*

- che<sup>11</sup>, in caso di ammissione a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, si impegna ad aprire una sede operativa in Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di Garanzia<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Inserire se il soggetto proponente dispone di una sede operativa nella Regione Emilia-Romagna. In caso di partecipazione in forma aggregata, indicare anche il Confidi partecipante all'aggregazione in possesso del requisito.

<sup>11</sup> Inserire solo ove non sia già esistente un'unità operativa nella Regione Emilia-Romagna.

<sup>12</sup> Nel caso di aggregazione il rispetto del requisito di cui all'art. 3, lett. d) dell'Avviso dovrà essere garantito da almeno uno dei componenti l'aggregazione.

*(ovvero, in caso di aggregazione)*

- in caso di ammissione a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, si impegna a soddisfare il requisito di cui all'art. 3, lett. d) dell'Avviso di aprire una sede operativa in Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di Garanzia, mediante un Confidi componente l'aggregazione
  
- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 3, lett. c) dell'Avviso avendo conseguito un volume complessivo di garanzie concesse a PMI aventi sede legale e/o operativa nell'Emilia-Romagna cumulato, negli ultimi due esercizi, in misura pari a € \_\_\_\_\_  
*(o, in alternativa)*
  
- che il requisito di cui all'art. 3, lett. c) dell'Avviso è soddisfatto complessivamente dall'aggregazione di Confidi ed è posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capofila dell'aggregazione, come di seguito specificato:

<b>Confidi</b>	<b>Volume garanzie concesse vs PMI Emilia-Romagna ultimi 2 esercizi (€)</b>

- che nello statuto del Confidi/dei Confidi costituenti l'aggregazione è previsto il divieto di <sup>13</sup>:
  - distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
  - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile e al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato a organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi;
  
- che, nel caso risultasse ammesso a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati

<sup>13</sup> Il requisito di cui all'art. 3, lett. e) dovrà essere soddisfatto da ciascun componente la aggregazione costituenda o costituita.

- nell'Avviso, mediante sottoscrizione, congiuntamente con CDP, dell'Accordo Quadro di Garanzia e del successivo Accordo Bilaterale di Garanzia<sup>14</sup>;
- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura può essere inviata all'indirizzo PEC [•], restando inteso che:
    - i. tutte le comunicazioni tra CDP e i Manifestanti Interesse si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it) e all'indirizzo PEC sopra indicato dal sottoscritto Confidi;
    - ii. eventuali modifiche all'indirizzo PEC sopra indicato dal sottoscritto Confidi o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a CDP; diversamente, CDP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
    - iii. in caso di aggregazioni, anche non ancora costituite, le comunicazioni inviate al Confidi capofila si intendono validamente rese a tutti i Confidi aggregati.
  
  - *(in caso di aggregazione già costituite)* anche in nome e per conto delle imprese mandanti componenti l'aggregazione già costituita
  
  - di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
  - che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della Manifestazione di Interesse non è entrato in stato di concordato preventivo a seguito di fallimento o amministrazione controllata;
  
  - che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti sotto indicati<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Tale impegno, nel caso di aggregazione da costituirsi, sarà espletato dal componente qualificato come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

<sup>15</sup> Indicare i soggetti che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sul Confidi quali membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Si indichino inoltre i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, considerando che il divieto di partecipazione sussiste qualora il Confidi non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In ogni caso, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Carica sociale	CONFIDI <i>(da compilare solo in caso di aggregazioni già costituite)</i>	Data di cessazione dalla carica <i>(da compilare solo in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno anteriore alla pubblicazione del presente avviso)</i>

- a) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati:
- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



(ovvero, in alternativa)

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) [\*];

- b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto<sup>16</sup>;
- c) che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all'uopo i seguenti dati:

Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. Indirizzo: \_\_\_\_\_;

ii. numero di telefono: \_\_\_\_\_;

iii. pec, fax e/o e-mail: \_\_\_\_\_<sup>.17.</sup>;

- d) che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, secondo quanto stabilito dall'art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n.50/2016; a tal fine, il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) è tenuto a dare evidenza di:
  - a. ogni procedimento sanzionatorio avviato nei propri confronti da parte di autorità di vigilanza;
  - b. ogni provvedimento sanzionatorio emesso nei propri confronti da parte di autorità di vigilanza;

---

<sup>16</sup> Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere rese con riferimento ai soggetti indicati alla precedente nota 9.

<sup>17</sup> Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande".

- c. ogni procedimento avviato nei propri confronti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- d. ogni sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, emessa nei propri confronti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

A tale riguardo si evidenzia che:

- 
- g) che, secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c-bis) del d.lgs. n.50/2016, il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) (i) non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale di CDP o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; (ii) non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; (iii) non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - h) che, secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c-ter) del d.lgs. n.50/2016, il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non ha posto in essere significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
  - i) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
  - j) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - k) che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - l) che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - m) che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - n) che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:  
(*Barrare la casella di interesse*)

- il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o (*indicare la Legge Stato estero*). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio di [•], Via [•], n. [•], fax [•], e-mail [•];
  - il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [*indicare i motivi di esenzione*]
  - in (*indicare lo Stato estero*) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;
- o) che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione):
- (*Barrare la casella di interesse*)
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
  - è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
  - è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- p) (*Barrare la casella di interesse*)
- che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
- ovvero*
- che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.
- ovvero*
- che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione) è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si allega alla presente Manifestazione di Interesse la seguente documentazione:

**Per ciascun confidi** (singolo ovvero componente di un'aggregazione)

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Confidi, vigenti all'atto di presentazione della Manifestazione di Interesse;
- b) copia degli ultimi due bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredati dalla relazione degli organi sociali;
- c) copia dell'avviso per la selezione dei Confidi e dei relativi allegati, siglati in ogni pagina e firmati in calce per accettazione integrale dei relativi contenuti;
- d) copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore la Manifestazione di Interesse in corso di validità;

In aggiunta alla sopra riportata documentazione, **in caso di presentazione di manifestazioni di interesse da parte di aggregazioni già costituite:**

- e) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

I documenti da allegare alla Manifestazione di Interesse devono recare attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

La Manifestazione di Interesse ed i relativi allegati devono essere compilati da ciascun Confidi e,

- in caso di aggregazioni di Confidi già costituite, sottoscritti dal legale rappresentante del Confidi capofila;
- in caso di aggregazioni non ancora costituite, sottoscritti dai legali rappresentanti di ciascuno dei Confidi che costituiranno l'aggregazione.

Firma

Legale Rappresentante

---



## ALLEGATO A/1

All'attenzione di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

[•]

Via Goito, n. 4,  
00185 Roma

**Oggetto: PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE PMI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CONFIDI (CIG: 786730624B – CUP: E41F19000010002)**

### DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIONE

*[Da presentarsi a cura del Manifestante Interesse in forma singola, ovvero - in caso di partecipazione in forma aggregata – da ciascun Confidi componente l'aggregazione, costituita o da costituire]*

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_,

con sede legale in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

forma giuridica \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

## DICHIARA

- di aver avviato l'operatività nell'anno \_\_\_\_\_;
- per i Confidi ex. Articolo 106 del TUB, che il "Total capital ratio", alla data dell'ultimo bilancio approvato è pari al \_\_\_\_\_%;
- per i Confidi ex. Articolo 112 del TUB, che il rapporto tra il "Patrimonio Netto" e lo "stock di garanzie rilasciate nette non contro-garantite" è pari al \_\_\_\_\_%<sup>18</sup>;
- di [avere / non avere] ottenuto la relazione di revisione contabile di bilancio con giudizio senza modifiche<sup>19</sup>;
- che l'indice di *asset quality* inteso come rapporto tra "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio deteriorate nette" ed "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio totali nette" risultante alla data dell'ultimo bilancio approvato è pari al \_\_\_\_\_%;
- che il Tasso di decadimento delle garanzie inteso come rapporto tra "Flusso delle garanzie rilasciate lordo in corso di escussione registrato nell'ultimo esercizio<sup>20</sup>" e lo "Stock di garanzie rilasciate lorde alla fine dell'esercizio precedente<sup>21</sup>" è pari al \_\_\_\_\_%;
- che, tenuto conto degli ultimi 3 esercizi, si realizza uno dei seguenti casi:
  - ultimi 3 esercizi in utile
  - Ultimi 2 esercizi in utile
  - Ultimo esercizio in utile e un solo esercizio in perdita

---

<sup>18</sup> Per chiarezza: la voce Patrimonio Netto include le seguenti voci del Passivo e del Patrimonio netto: Capitale (Voce 100), Sovrapprezzi di emissione (Voce 110), Riserve (Voce 120), Riserve di rivalutazione (Voce 130), Utili (perdite) portati a nuovo (Voce 140), Utile (perdita) dell'esercizio (Voce 150); la voce stock di garanzie rilasciate nette non contro-garantite si riferisce ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Informazioni di natura qualitativa – Tabella A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto.

<sup>19</sup> Per giudizio senza modifiche si intende un giudizio diverso da: "Giudizio con rilievi", "Giudizio negativo", "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio".

<sup>20</sup> Il dato si riferisce: i) per i Confidi ex 106 del TUB, ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Riferimenti specifici sull'operatività svolta – Tabella D.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso; ii) per i Confidi ex art. 112 del TUB, ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Informazioni di natura qualitativa – Tabella A.9 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso.

<sup>21</sup> Il dato si riferisce: i) per i Confidi ex 106 del TUB, ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Riferimenti specifici sull'operatività svolta – Tabella D.3 Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualità; ii) per i Confidi ex art. 112 del TUB, ai valori riportati in Nota Integrativa – Parte D Altre informazioni – Sezione 1 Informazioni di natura qualitativa – Tabella A.4 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto.

- Altri casi
- di contare, alla data della presente dichiarazione, un numero di imprese associate pari a: \_\_\_\_\_;
- che, alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, il volume complessivo delle garanzie concesse a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna nel corso degli ultimi due esercizi<sup>22</sup> ammonta a € \_\_\_\_\_;
- di aver complessivamente stipulato le seguenti convenzioni in corso di validità con le banche/enti finanziari:
  - [...];
  - [...];
  - [...];
- che il rapporto tra i volumi delle garanzie concesse negli ultimi due esercizi su affidamenti a medio/lungo termine<sup>23</sup> (oltre 18 mesi) e il volume complessivo di garanzie concesse negli ultimi due esercizi ammonta a \_\_\_\_\_;
- che il numero imprese che operano nel settore della ricettività turistica<sup>24</sup> con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna garantite nell'ultimo esercizio ammonta a: \_\_\_\_\_;
- di non avere procedimenti/ sentenze di condanna non passate in giudicato ex D.lgs 231/01, \_\_\_\_\_

ovvero

- di avere i seguenti procedimenti/ sentenze di condanna non passate in giudicato ex D.lgs 231/01 per reati diversi da: (i) "reati contro la pubblica amministrazione" (artt. 24 e 25 del D.lgs 231/01) e ii) reati di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio" (art. 25-octies D.lgs 231/01):
- 

ovvero

- di avere i seguenti procedimenti/ sentenze di condanna non passate in giudicato ex D.lgs 231/01 per: i) "reati contro la pubblica amministrazione" (artt. 24 e 25 del

---

<sup>22</sup> Questo parametro verrà utilizzato per la ponderazione dei punteggi ottenuti da singoli Confidi ai fini della determinazione del punteggio assegnato al Manifestante Interessi in forma aggregata.

<sup>23</sup> Per affidamenti a medio/lungo termine si intendono tutte le operazioni aventi durata superiore a 18 mesi.

<sup>24</sup> Si richiede di inserire il numero di garanzie concesse alle seguenti categorie di controparti:

a) strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della Legge Regionale 16/2004 e s.m.i. e strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 6, commi 1, 3 e 4.bis della Legge Regionale 16/2004 e s.m.i;  
 b) Stabilimenti balneari e strutture balneari (in possesso di concessione demaniale marittima ai sensi del Codice Navigazione e Legge Regionale 9/2002, ove ricadenti sul demanio marittimo);  
 c) Impianti termali;  
 d) Locali di pubblico intrattenimento in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (Regio D 18 giugno 1931, n. 773) per l'intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche) con capienza superiore a 200 partecipanti.

D.lgs 231/01) e ii) reati di “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio” (art. 25-octies D.gs 231/01):

---

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore la Manifestazione di Interesse in corso di validità.

Firma del Legale Rappresentante

---



**ALLEGATO A/2**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

**COMPILARE TUTTE LE SEZIONI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E  
LEGGIBILE**

Il/La sottoscritt\_\_

nat\_\_ a

il

residente a

via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e  
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

### OGGETTO SOCIALE

### COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) \***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

**(sindaci effettivi e supplenti)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) \*\***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

**SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO), OVVERO SOCIO CHE DETIENE, ANCHE INDIRETTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE PARI ALMENO AL 5% (PER LE SOCIETA DI CAPITALI ANCHE CONSORTILI, LE SOCIETA' COOPERATIVE, I CONSORZI COOPERATIVI E I CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA (CFR. ART. 85, C..2 LETT. B) D.LGS 159/2011))\*\*\***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE  
RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

## NOTE

\* **I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011<sup>1</sup> ss. mm. e ii., i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

**N.B.** Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri loro conferiti, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico siano tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

<sup>1</sup>**Art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii.:** "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa" (cfr. **circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

\*\* **Organismo di vigilanza:** l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii. prevede che i controlli antimafia siano effettuati sui soggetti membri del collegio sindacale, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

\*\*\* Tale indicazione è richiesta ai sensi dell'art. 85, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 244 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tal fine, si rimanda per ogni chiarimento alla circolare Ministero dell'Interno n.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018.

Per **socio di maggioranza** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

**N.B.** Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

---

**Variazioni degli organi societari** - *I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.*

*La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii..*

**Nel caso di documentazione incompleta** (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii.) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii..

**SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA**

TIPOLOGIA DI SOCIETA'	SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
<b>Impresa individuale</b> (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Associazioni</b> (art. 85 c.2 lett. a)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legali rappresentanti</li> <li>2. collegio sindacale (se previsto)</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<b>Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b> (art. 85 c.2 lett. b)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione</li> <li>3. collegio sindacale (se previsto)</li> <li>4. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione almeno pari al 5 per cento</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<b>Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa)</b> (art. 85 c.2 lett. c)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. amministratori</li> <li>3. collegio sindacale (se previsto)</li> <li>4. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio (in caso di società unipersonale)</li> <li>7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile)</li> <li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b> (art. 85 c.2 lett. d)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione</li> <li>3. collegio sindacale (se previsto)</li> <li>4. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>5. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b> (art. 85 c.2 lett. d)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b> (art. 85 c.2 lett. f)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b> (art. 85 c.2 lett. g)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b> (art. 85 c.2 lett. h)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b> (art. 85 c. 2 lett. l)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. direttore tecnico</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>

<p><b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b> (art. 85 c.2 ter)</p>	<p>1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa (i cui dati devono essere inseriti nel modello A a firma del legale rappresentante)</p>
<p><b>Per le società di capitali – società per azioni (spa), società a responsabilità limitata (srl), società in accomandita per azioni (sapa) - anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b> (art. 85 c. 2 quater)</p>	<p>Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere la documentazione antimafia deve riferirsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento</li> <li>2. ai direttori generali</li> <li>3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti</li> </ol> <p>1. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società</li> <li>3. ai direttori generali</li> <li>4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti</li> <li>5. la documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
(art.46 DPR 28/12/2000 n. 445)

**COMPILARE TUTTE LE SEZIONI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) cap. \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015, n. 121,

di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età<sup>25</sup>:

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

ovvero

<sup>25</sup> Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii., purché maggiorenni.



di non avere familiari conviventi di maggiore età

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. **Data e firma del dichiarante<sup>26</sup> (\*)**

---

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

(\*) In caso di società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii., anche nel caso in cui non ci siano familiari conviventi di maggiore età da dichiarare

---

**NB:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

---

<sup>26</sup> La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. e ii..

**ALLEGATO B**

**Schema di Accordo Quadro di Garanzia e relativi allegati**

## ACCORDO QUADRO DI GARANZIA

### TRA

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del [•], in qualità di [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 31 gennaio 2019, e in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. [•] del [•], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

### E

- 2) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];
- 3) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•]; e
- 4) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•].

[•], [•], [•] e [•] sono di seguito definiti i “**Confidi Ammessi**” e, ciascuno singolarmente, un “**Confidi Ammesso**” e, unitamente a CDP, collettivamente, le “**Parti**”.

### PREMESSO CHE:

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo “POR Emilia–Romagna FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione per la Regione Emilia–Romagna (la “**Regione**”), ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (il “**Regolamento SIE**”);
- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;
- (D) in particolare, a) tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione a intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (come di volta in volta modificato e/o integrato, il "TUB") che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR; e b) l'Asse 3 del POR, recante "Competitività e attrattività del sistema produttivo" presenta due priorità di investimento e in particolare la priorità di investimento 3b, che mira a sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI. Nell'ambito della priorità di investimento 3b è individuato l'obiettivo specifico 3.3, con il quale la Regione intende favorire il consolidamento, la modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali attraverso, in particolare, l'Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa";
- (E) la legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 ha modificato l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14, prevedendo che *"Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)"*. Con tale modifica, è stato ampliato l'ambito soggettivo dei confidi che possono accedere, *inter alia*, all'eventuale garanzia di CDP, sulle iniziative attivate dalla Regione (i "Confidi");
- (F) la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, *"ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia"*. Su queste basi le Parti hanno successivamente sottoscritto gli accordi di cui alla successiva premessa (H);
- (G) il regolamento UE 2018/1046 (il "**Regolamento Finanziario UE**") ha riconosciuto alle autorità di gestione la possibilità di attivare strumenti finanziari mediante assegnazione diretta dei

Fondi SIE anche a CDP, in coerenza con la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, attribuita a CDP dalla Legge di stabilità del 2016. In particolare, (i) il *recital* 185 del nuovo Regolamento Finanziario UE prevede la possibilità per le autorità di gestione di assegnare direttamente i Fondi SIE ad istituzioni, diverse dal Gruppo BEI, che operino, tra l'altro, sotto un mandato pubblico, con l'obiettivo di promuovere attività di sviluppo economico; e (ii) l'art. 272(11) del menzionato regolamento modifica e integra l'art. 38 ("*Attuazione degli strumenti finanziari*") del Regolamento SIE, in relazione, tra l'altro, agli assegnatari diretti dei Fondi SIE;

- (H) in data 14 marzo 2018, le Parti hanno sottoscritto, un accordo di cooperazione interamministrativa e, in data 15 marzo 2018, un accordo di finanziamento per "*l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014–2020 della Regione Emilia–Romagna e di altre risorse regionali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale*". Al riguardo, l'iniziativa avviata sulla base di tale affidamento è stata apprezzata dal tessuto produttivo regionale, ottenendo un significativo successo: sono stati ammessi alle agevolazioni 346 progetti per oltre 90 milioni di euro di investimenti. Alla luce di ciò, la Regione, con lettera del 16 novembre 2018, ha richiesto la collaborazione di CDP per l'avvio di un secondo intervento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 – regionali operanti nel settore del turismo (le "**Imprese ER**"), con focus sull'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture ricettive regionali ("**Piattaforma EuReCa Turismo**");
- (I) in tale contesto, con la legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2018 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019–2021*" ("**Legge di stabilità regionale 2019**"), al fine di favorire l'accesso al credito delle Imprese ER, per progetti di investimento volti alla riqualificazione e al potenziamento delle strutture nel settore del turismo ("**Progetti Turismo**"), con particolare riferimento alle strutture ricettive:
- (i) ha previsto l'istituzione di fondi destinati ad offrire forme di garanzia dei crediti alle imprese per il finanziamento dei suddetti progetti, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali CDP;
  - (ii) ha introdotto la possibilità di incentivare i progetti di investimento, riqualificazione e potenziamento delle strutture con contributi a fondo perduto alle imprese, attraverso bandi che definiscano gli specifici ambiti e le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi;
  - (iii) ha autorizzato, con riferimento alle iniziative di garanzia, la spesa di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per l'esercizio 2019 ed Euro 3.500.000,00 (tremilioni cinquecentomila/00) per l'esercizio 2020;

- (J) conformemente alla delibera di Giunta della Regione n. 513 del 1 aprile 2019, avente ad oggetto, tra l'altro, la destinazione di risorse regionali e la compatibilità con il regime sugli aiuti di Stato, in data 5 aprile 2019, la Regione e CDP hanno sottoscritto un accordo di cooperazione interamministrativa (l'“**Accordo di Cooperazione**”) ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la finalità di procedere all'affidamento diretto a CDP della gestione di un fondo – denominato “Fondo EuReCa Turismo” (EuReCa quale acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e finalizzato a supportare l'accesso al credito da parte delle Imprese ER attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dal medesimo Accordo di Cooperazione, dall'Accordo di Finanziamento e dal presente Accordo Quadro di Garanzia (come di seguito definiti) (il “**Fondo EuReCa Turismo**”) – costituito a valere su risorse regionali, quantificate in complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (le “**Risorse ER**”), dei quali, conformemente a quanto riportato alla Premessa (I)(iii) che precede, Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per l'esercizio 2019 ed Euro 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila/00) per l'esercizio 2020, per lo sviluppo della Piattaforma EuReCa Turismo a supporto delle Imprese ER, in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti che beneficino, per una misura almeno pari al (i) 10% dei costi ammissibili, nei casi di medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 – che agiscano ai sensi del Regolamento di Esenzione e (ii) 20% dei costi ammissibili, nei casi di micro e piccole imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis o del Regolamento di Esenzione e di medie imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis e, della misura di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la “**Misura ER Turismo**”), attivata e gestita autonomamente dalla Regione;
- (K) l'operatività della Piattaforma EuReCa Turismo, come meglio descritta *sub* Allegato (I) (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa Turismo*), prevede che:
- (i) CDP selezioni con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie i Confidi Ammessi che rilasceranno garanzie a favore delle Imprese ER con riferimento ad operazioni di finanziamento valutate positivamente in relazione alla Misura ER Turismo e coerenti con le previsioni normative applicabili (i “**Finanziamenti Garantiti**”);
  - (ii) le garanzie rilasciate da ciascun Confido Ammesso costituiscano un portafoglio di garanzie (ciascuna, la “**Garanzia Confidi**” e, collettivamente, il “**Portafoglio di Garanzie**”) che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi e, di

conseguenza, del Portafoglio di Garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi Ammessi, nell'interesse delle Imprese ER beneficiarie della relativa garanzia (le "**Imprese ER Beneficiarie**"), a valere sulle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa Turismo;

- (L) in esecuzione dell'Accordo di Cooperazione e conformemente ai termini dello stesso, in data 8 aprile 2019, la Regione e CDP hanno concluso un accordo di finanziamento (l'"**Accordo di Finanziamento**"), ai sensi del quale: (i) la Regione e CDP hanno disciplinato la gestione delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa Turismo assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, per le finalità di cui alla Piattaforma EuReCa Turismo e, in particolare, per la copertura, a titolo gratuito, di una quota percentuale corrispondente al 70% del Cap Prime Perdite Complessivo (come di seguito definito); e (ii) la Regione ha concesso a CDP - a valere sulle Risorse ER oggetto di gestione diretta da parte di quest'ultima conformemente ai termini e alle condizioni ivi previste - una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per controgarantire gli obblighi di garanzia da assumersi da parte di CDP nei confronti dei Confidi Ammessi;
- (M) ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, CDP ha esperito le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e selezione dei Confidi Ammessi, elenco dei quali è stato fornito alla Regione in data [•], unitamente, *inter alia*, alle attestazioni concernenti il possesso, da parte di tali Confidi Ammessi, dei Requisiti Confidi Ammessi (come di seguito definiti) previsti dall'Accordo di Finanziamento ai fini della relativa selezione;
- (N) ad esito della procedura di individuazione e selezione di cui alla Premessa (M) che precede, con il presente accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP (come di seguito definita), restando inteso che è intenzione di CDP perfezionare l'efficacia del presente Accordo Quadro nei confronti di ciascun Confido Ammesso mediante la sottoscrizione di apposito accordo bilaterale di garanzia (l'"**Accordo Bilaterale**") con ciascun Confido Ammesso, in esecuzione di quanto di seguito previsto;
- (O) la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa Turismo rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D.Lgs. n. 123/1998;

**TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si conviene e si stipula quanto segue:**

## **1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE**

### **1.1. Nel presente Accordo Quadro:**

- 1.1.1. qualsiasi riferimento a un “Articolo”, a un “Paragrafo”, a una “Premessa” o a un “Allegato” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo, a un paragrafo, a una premessa o a un allegato del presente Accordo Quadro;
    - 1.1.2. salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo Quadro, i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
    - 1.1.3. i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
    - 1.1.4. qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.
  - 1.2. Le Premesse e gli Allegati del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
  - 1.3. Nel presente Accordo Quadro i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:
    - “**Accordo Bilaterale**” ha il significato di cui alla Premessa (N).
    - “**Accordo Quadro**” ha il significato di cui alla Premessa (N).
    - “**Accordo di Cooperazione**” ha il significato di cui alla Premessa (J).
    - “**Accordo di Finanziamento**” ha il significato di cui alla Premessa (L).
    - “**Atto di Adesione e Ricognizione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.
    - “**Cap Prime Perdite Complessivo**” indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma EuReCa Turismo, il 10% della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP, sino a concorrenza del complessivo importo massimo garantito pari a Euro 7.142.857,14 (settemilioni centoquarantaduemila ottocentocinquantesette/14).
    - “**Cap Prime Perdite Individuale**” indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso, tempo per tempo.
    - “**CDP**” ha il significato di cui in epigrafe.
    - “**Codice Etico CDP**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Dichiarazioni e garanzie*) del presente Accordo Quadro.
    - “**Commissione di Garanzia CDP**” ha il significato di cui al successivo Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*).



**“Comunicazione di Esclusione”** indica una comunicazione scritta avente ad oggetto l’esclusione di una Garanzia Confidi dal beneficio della Controgaranzia CDP, inviata da CDP al relativo Confidi Ammesso ai sensi del presente Accordo Quadro e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui *sub* Allegato 3.11 (*Modello di Comunicazione di Esclusione*) al presente Accordo Quadro.

**“Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.6.

**“Confidi”** ha il significato di cui alla Premessa (E).

**“Confidi Aderente”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

**“Confidi Ammesso”** ha il significato di cui in epigrafe.

**“Conto Pagamenti Confidi”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 12.2.

**“Controgaranzia CDP”** indica la controgaranzia prestata da CDP in relazione alle Garanzie Confidi in conformità ai termini di cui al presente Accordo Quadro.

**“Data di Comunicazione dei Recuperi”** indica il 10 febbraio, 10 maggio, 10 agosto e 10 novembre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

**“Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione”** indica il 10 febbraio, 10 maggio, 10 agosto e 10 novembre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

**“Data di Efficacia”** indica la data a partire dalla quale sarà efficace la copertura della Controgaranzia CDP, in ogni caso coincidente con la data di rilascio della relativa Garanzia Confidi, anche se antecedente la relativa Data di Inclusione e Rendicontazione.

**“Data di Esclusione”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.12(i).

**“Data di Pagamento della Commissione”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 5.1.

**“Data di Richiesta Escussione”** indica il 10 febbraio, 10 maggio, 10 agosto e 10 novembre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sino alla data che cade, per ciascun Confidi Ammesso, entro 6 mesi dalla data di scadenza del Finanziamento Garantito sottostante la relativa Garanzia Confidi, termine ultimo entro il quale il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere l’escussione della Controgaranzia CDP nei termini di cui all’Articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) del presente Accordo Quadro.

**“Data di Scadenza Finale”** indica il 31 dicembre del ventesimo anno successivo all’ultima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

**“Data Finale di Inclusione”** indica la data che cade alla seconda Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successiva al termine del Periodo di *Ramp-Up*.

**“Data di Sottoscrizione”** indica la data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

**“Documentazione della Procedura”** ha il significato di cui all'articolo 4.1 dell'Accordo di Finanziamento.

**“Eccedenza”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 6.1.

**“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”** indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo della tassazione, rapportato all'intero ammontare attualizzato dell'investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.

**“Finanziamenti Garantiti”** indica i finanziamenti concessi ed erogati di cui alla Premessa (K)(i).

**“Finanziatori Garantiti”** indica banche, intermediari e altri istituti finanziari che hanno concesso i Finanziamenti Garantiti.

**“Fondo EuReCa Turismo”** ha il significato di cui alla Premessa (J).

**“Garanzia Confidi”** ha il significato di cui alla Premessa (K)(ii).

**“Giorno Lavorativo”** indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

**“Impresa ER Beneficiaria”** ha il significato di cui alla Premessa (K)(ii).

**“Imprese ER”** ha il significato di cui alla Premessa (H).

**“Legge di stabilità regionale 2019”** ha il significato di cui alla Premessa (I).

**“Misura ER Turismo”** ha il significato di cui alla Premessa (J).

**“Parti”** ha il significato di cui in epigrafe.

**“Perdite Effettivamente Pagate”** con riferimento alla Data di Scadenza Finale, indica l'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate da CDP a ciascun Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP, al lordo delle somme oggetto di recupero da parte del relativo Confidi Ammesso, sia direttamente che indirettamente per il tramite del relativo Finanziatore Garantito, e retrocesse a CDP ai sensi dell'Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

“**Periodo di Ramp-Up**” indica il periodo della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale.

“**Piattaforma EuReCa Turismo**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Portafoglio di Garanzie**” ha il significato di cui alla Premessa (K)(ii).

“**Progetti Turismo**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma EuReCa Turismo, una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale complessivo del totale dei Portafogli di Garanzie di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all’importo massimo di Euro 71.428.571,43 (settantunomilioni quattrocentoventottomila cinquecentosettantuno/43).

“**Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi inclusa nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso di tempo in tempo in essere.

“**Regione**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Regolamento De Minimis**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.3.

“**Regolamento di Esenzione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.3.

“**Regolamento Finanziario UE**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**Regolamento SIE**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Requisiti**” indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.

“**Requisiti Confidi Ammessi**” indica i requisiti soggettivi e oggettivi definiti nella Documentazione della Procedura.

“**Requisiti Garanzie Confidi**” indica i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Accordo Quadro per l’ammissione del Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP.

“**Richiesta di Escussione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 9.1.

“**Risorse ER**” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“**SIGECO**” indica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014–2020 per l’attuazione del POR approvato con determina dirigenziale n. 20628 del 22 dicembre 2016, integrato con determina dirigenziale n. 18653 del 14 novembre 2018, come di volta in volta modificato e aggiornato nel corso della programmazione.

“**Tasso di Perdita Lordo**” indica il rapporto, calcolato alla Data di Scadenza Finale, tra l’ammontare complessivo delle somme versate da CDP al relativo Confidi Ammesso a seguito dell’escussione della Controgaranzia CDP e l’ammontare complessivo delle Garanzie Confidi di tale Confidi Ammesso, senza considerare alcun importo recuperato.

“**TUB**” ha il significato di cui alla Premessa (D).

- 1.4. Le Parti convengono che qualsiasi termine o data che dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo dovrà intendersi posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, laddove tale scadenza posticipata cada nel mese di calendario successivo, al Giorno Lavorativo immediatamente precedente il termine originario.

## 2. SCOPO COMUNE ED EFFICACIA

- 2.1. Con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP, perseguendo il comune scopo di ottimizzare l’utilizzo delle Risorse ER e conseguire un’ottimale e funzionale operatività della Piattaforma EuReCa Turismo a favore e nell’interesse ultimo delle Imprese ER Beneficiarie.
- 2.2. Ciascun Confidi Ammesso, individualmente, da una parte, e CDP, dall’altra, s’impegnano a sottoscrivere appositi Accordi Bilaterali, nella forma di cui all’Allegato 2.2. (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), tra CDP e ciascun singolo Confidi Ammesso, al fine di definire i termini e le condizioni, sostanzialmente uniformi in relazione a tutti i Confidi Ammessi, applicabili bilateralmente nei confronti di ciascun singolo Confidi Ammesso in relazione alla relativa Controgaranzia CDP. Fermo restando l’impegno che precede, le Parti espressamente convengono che, nell’eventualità in cui, alla Data di Sottoscrizione, risultino in essere verifiche antimafia pendenti in merito ad alcuno dei Confidi Ammessi, CDP avrà la facoltà di non procedere alla sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale con tale Confidi Ammesso sino al positivo completamento delle predette verifiche antimafia.
- 2.3. Ciascun Confidi Ammesso prende atto che l’efficacia del presente Accordo Quadro nei propri confronti si intende perfezionata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 ss. c.c., con la successiva sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di cui al Paragrafo 2.2 che precede.
- 2.4. Le Parti riconoscono e si danno atto che ulteriori Confidi Ammessi, selezionati da CDP, in conformità a quanto previsto dall’Accordo di Finanziamento, successivamente alla Data di Sottoscrizione (ciascuno, un “**Confidi Aderente**”), potranno aderire al presente Accordo Quadro, sottoscrivendo per accettazione apposito atto di adesione e ricognizione (l’“**Atto di Adesione e Ricognizione**”), da proporsi da parte di CDP nella forma di cui all’Allegato 2.4 (*Modello di Atto di Adesione e Ricognizione*), ai sensi del quale, *inter alia*: (i) procederanno a riconoscere i termini e le condizioni di cui al presente Accordo Quadro; (ii) assumeranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso; e (iii) s’impegneranno a sottoscrivere

apposito accordo bilaterale di garanzia sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), fermo restando che (1) l'efficacia della relativa adesione al presente Accordo Quadro sarà subordinata al perfezionamento del relativo Accordo Bilaterale e (2) CDP darà apposita comunicazione dell'intervenuta sottoscrizione del relativo Atto di Adesione e Ricognizione e del relativo Accordo Bilaterale da parte di tale Confidi Aderente a ciascuno degli ulteriori Confidi Ammessi che sia parte del presente Accordo Quadro, entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale. Ai fini di cui al presente Paragrafo 2.4, ciascun Confidi Ammesso autorizza sin d'ora CDP a sottoscrivere la proposta di Atto di Adesione e Ricognizione e prende atto e conviene che la sottoscrizione della proposta di Atto di Adesione e Ricognizione da parte di CDP dovrà intendersi vincolante per ciascun Confidi Ammesso che sia Parte dell'Accordo Quadro alla data di sottoscrizione di tale Atto di Adesione e Ricognizione, e, per l'effetto, s'intenderà, altresì, accettata, da parte di ciascuno di tali Confidi Ammessi, l'adesione all'Accordo Quadro da parte del relativo Confidi Aderente, a fronte (i) della relativa sottoscrizione per accettazione dell'Atto di Adesione e Ricognizione proposto da CDP e (ii) dell'efficace successiva conclusione, tra quest'ultima e tale Confidi Aderente, di apposito Accordo Bilaterale.

- 2.5. Resta inteso che la mancata sottoscrizione di un Accordo Bilaterale da parte del singolo Confidi Ammesso ovvero l'intervenuta risoluzione del singolo Accordo Bilaterale sottoscritto in esecuzione e ai sensi del presente Accordo Quadro comporterà l'inefficacia del presente Accordo Quadro nei confronti unicamente del relativo Confidi Ammesso.

### **3. CONTROGARANZIA CDP**

- 3.1. Alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Quadro e dal relativo Accordo Bilaterale, CDP concede e s'impegna a concedere ai Confidi Ammessi la Controgaranzia CDP con riferimento alle Garanzie Confidi di tempo in tempo incluse nei relativi Portafogli di Garanzie, per un importo massimo complessivo - ai fini della operatività generale della Piattaforma EuReCa Turismo - pari alla Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e fino a concorrenza massima del Cap Prime Perdite Complessivo di tempo in tempo in essere, restando, tuttavia, tra le Parti inteso e convenuto che, con riferimento a ciascun Confidi Ammesso, la Controgaranzia CDP si intenderà prestata per un importo massimo pari alla relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e sarà attivabile esclusivamente fino a concorrenza del Cap Prime Perdite Individuale, come di tempo in tempo in essere.
- 3.2. Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 3.10, 3.11 e 3.12 che seguono, la Controgaranzia CDP non dà luogo a una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce un impegno diretto, autonomo, incondizionato, irrevocabile di CDP, ogni eccezione rimossa

o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra le Imprese ER Beneficiarie, i Finanziatori Garantiti e i singoli Confidi Ammessi.

- 3.3. La Controgaranzia CDP è rilasciata nell'interesse ultimo delle Imprese ER Beneficiarie nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ("**Regolamento De Minimis**"), ovvero dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "**Regolamento di Esenzione**").
- 3.4. Ciascun Confidi Ammesso dovrà utilizzare la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero dal Regolamento di Esenzione, a seconda del caso.
- 3.5. L'obbligazione di CDP di mantenere a disposizione del singolo Confidi Ammesso la Controgaranzia CDP per la relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, in relazione alle Garanzie Confidi oggetto di una Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione inviata da tale Confidi Ammesso, è subordinata al rilascio, da parte di quest'ultimo, di una dichiarazione, da allegarsi alla stessa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e consegnarsi alla Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che attesti che le condizioni di seguito elencate risultano soddisfatte, sulla base di controlli coerenti con le previsioni di cui all'articolo 9 Paragrafo 1 del Regolamento (UE) 480/2014, da effettuarsi su ciascuna operazione che benefici della Garanzia Confidi:
  - (i) che ciascuna Impresa ER Beneficiaria:
    - (a) soddisfi le condizioni previste dal Regolamento De Minimis, ovvero dal Regolamento di Esenzione;
    - (b) sia regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, e abbia sede operativa, ai fini dell'investimento oggetto della Misura ER Turismo, nella Regione;
    - (c) non sia un'impresa che versi nella situazione di cui all'art. 4, paragrafo 6, lett. a), del Regolamento De Minimis ovvero sia un'impresa definibile come "non in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento di Esenzione, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. del R.D. n. 267/1942, come di tempo in tempo modificato e integrato), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942,

come di tempo in tempo modificato e integrato, ovvero dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 attuativo della legge n. 155 del 19 ottobre 2017, ove applicabile, e da altre leggi speciali, né avendo in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, né ricorrendo le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- (d) sia in regola con gli applicabili obblighi contributivi (DURC), come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta del relativo Confidi Ammesso;
- (e) abbia restituito agevolazioni concesse ed erogate dalla Regione in relazione alle quali è stato adottato un provvedimento di revoca e di recupero, come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso;
- (f) non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (*"Impegno Deggendorf"*);
- (g) non sia rappresentata da soggetti destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso. Resta inteso che tale requisito verrà verificato, nell'ambito della Misura ER Turismo, attraverso l'acquisizione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018;
- (h) non appartenga a settori che [non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento De Minimis e/o del Regolamento di Esenzione, ovvero che] saranno esclusi ai sensi della Misura ER Turismo. Per la verifica di tale requisito si farà riferimento ai codici Ateco 2007 primari o secondari indicati nella visura camerale;
- (i) sia stata informata, da parte del Confidi Ammesso, che l'operazione è resa possibile in ragione dell'utilizzo di risorse regionali, anche di natura comunitaria, e di CDP per il tramite della Piattaforma EuReCa Turismo e dei relativi adempimenti da porre in essere ai sensi dell'articolo 2.2 dell'allegato XII al Regolamento SIE, in conformità a quanto previsto dal Piano di Comunicazione. In particolare, ciascuna Impresa ER Beneficiaria dovrà adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro della Piattaforma EuReCa Turismo e, segnatamente: (a)

tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura della Impresa ER Beneficiaria dovranno riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema della Regione, unitamente a ogni ulteriore indicazione di dettaglio fornita dalla Regione stessa, e un riferimento al Fondo EuReCa Turismo che sostiene l'operazione. L'assistenza alle Imprese ER Beneficarie sul rispetto dei loro obblighi di informazione e comunicazione è fornita dalla Regione attraverso lo sportello imprese, contattabile all'indirizzo email [infoporfesr@regione.emilia-romagna.it](mailto:infoporfesr@regione.emilia-romagna.it), oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00; (b) durante l'attuazione di un'operazione, la Impresa ER Beneficiaria dovrà informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito internet una breve descrizione dell'operazione ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto;

- (j) sia classificabile come "microimpresa, piccola impresa o media impresa" secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento di Esenzione;

(ii) che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti:

- (a) sia stato concesso per un progetto di investimento, che sia già stato ammesso a contributo dalla Regione nel bando attuativo della Misura ER Turismo per una percentuale almeno pari (i) al 10% dei costi ammissibili, nei casi di medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 - che agiscano ai sensi del Regolamento di Esenzione e (ii) al 20% dei costi ammissibili, nei casi di micro e piccole imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis o del Regolamento di Esenzione e di medie imprese che agiscano ai sensi del Regolamento De Minimis ;
- (b) sia stato concesso ai sensi del Regolamento De Minimis ovvero del Regolamento di Esenzione;
- (c) sia di importo compreso tra Euro 60.000,00 ed Euro 1.350.000,00; e
- (d) sia di durata compresa fra il limite minimo previsto dalla Misura ER Turismo e 240 mesi, di cui massimo 36 mesi di pre-ammortamento, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale;

(iii) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata nel contesto di operazioni di consolidamento delle passività aziendali della relativa Impresa ER Beneficiaria ovvero di finanziamento di processi di ristrutturazione aziendale; e



- (iv) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie sia stata rilasciata per interventi compatibili con la Misura ER Turismo e, comunque, in conformità con il Regolamento De Minimis, ovvero con il Regolamento di Esenzione.

Fermo restando quanto precede, resta inteso che, ove sia necessario procedere da parte dei Confidi Ammessi a verifiche ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Paragrafo 3.5 con riferimento a requisiti previsti nell'ambito della Misura ER Turismo, i Confidi Ammessi potranno avvalersi degli esiti delle relative verifiche già effettuate dalla Regione nel contesto della predetta Misura ER Turismo, come da conferma da rendersi da parte della Regione stessa a ciascun riguardo su richiesta del relativo Confidi Ammesso.

**3.6.** A ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, sino alla Data Finale di Inclusione, ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere la concessione della Controgaranzia CDP in relazione alle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie che siano state concesse entro il Periodo di *Ramp-Up*. Tale richiesta sarà effettuata mediante invio a CDP di una comunicazione scritta sostanzialmente nei termini di cui *sub* Allegato 3.6 (*Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*) al presente Accordo Quadro (la "**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**"), come di volta in volta aggiornato e integrato sulla base delle indicazioni fornite da CDP su richiesta della Regione, anche ad esito delle modifiche relative al SIGECO che saranno tempo per tempo comunicate dalla Regione, anche per il tramite dell'autorità di gestione del POR, a CDP e da CDP ai Confidi Ammessi, nella quale dovranno essere specificati, tra l'altro:

- (i) l'importo e la durata di ciascun Finanziamento Garantito;
- (ii) l'importo e la durata di ciascuna Garanzia Confidi concessa, con espressa indicazione della Data di Efficacia, ai fini della decorrenza della Controgaranzia CDP;
- (iii) l'importo complessivo del relativo Portafoglio di Garanzie, con indicazione delle nuove Garanzie Confidi incluse;
- (iv) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota Individuale di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della predetta Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto di tale Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione; e
- (v) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP che (a) dovrà essere compreso nella Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e (b) non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese a tale Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione nel Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso.

- 3.7.** A ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, ivi incluso successivamente alla Data Finale di Inclusione e per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ciascun Confidi Ammesso dovrà inviare a CDP apposita Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione anche a fini di monitoraggio dell'andamento del Portafoglio di Garanzie. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 9.3 che segue, ciascuna Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, una volta ricevuta da CDP, sarà irrevocabile. Resta, pertanto, inteso che, senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, qualsiasi variazione dei termini indicati nella Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione dovrà essere comunicata a CDP da parte del relativo Confidi Ammesso alla prima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successiva al verificarsi di tale variazione.
- 3.8.** Senza pregiudizio per quanto previsto dal Paragrafo 3.7 che precede, e fatto salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 9.3 (ii), ciascun Confidi Ammesso si impegna a comunicare immediatamente, e comunque entro i termini di cui al Paragrafo 8.1 (viii) che segue, pena la risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, conformemente ai termini ivi previsti: (i) il venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi o comunque la variazione di alcuna delle dichiarazioni rese ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa Turismo ovvero (ii) la circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi.
- 3.9.** Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai Paragrafi 3.7 e 3.8 che precedono da parte dei singoli Confidi Ammessi, le Parti convengono che CDP avrà il diritto, ma non l'obbligo, di verificare in qualsiasi momento, entro la Data di Scadenza Finale, che i singoli Portafogli di Garanzie includano unicamente Garanzie Confidi la cui ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP sia intervenuta nel rispetto dei Requisiti previsti, e di comunicare al relativo Confidi Ammesso eventuali risultanze negative di tali verifiche, fermo restando il diritto per tale Confidi Ammesso di formulare a propria volta delle repliche rispetto a tali eventuali risultanze negative, entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione ricevuta da CDP.
- 3.10.** Le Parti convengono che, in caso di perdita dei Requisiti Confidi Ammessi, il relativo Confidi Ammesso avrà la facoltà di riacquistare tali Requisiti Confidi Ammessi venuti meno entro 45 Giorni Lavorativi dalla comunicazione di cui al Paragrafo 3.8 che precede ovvero a decorrere dalla apposita comunicazione da rendersi da parte di CDP all'esito delle verifiche eventualmente effettuate ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede (il "*Cure Period*"), restando inteso che:

- 3.10.1.** durante il *Cure Period*, non potrà in ogni caso essere richiesta dal Confidi Ammesso che risulti carente dei Requisiti Confidi Ammessi la concessione di alcuna Controgaranzia CDP; e
- 3.10.2.** laddove il riacquisto del relativo Requisito Confidi Ammessi perduto non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale si intenderà risolto di diritto, conformemente ai termini ivi previsti, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period*.
- 3.11.** Qualora, all'esito della comunicazione resa dal relativo Confidi Ammesso ai sensi del Paragrafo 3.7 che precede ovvero delle verifiche eventualmente svolte da CDP ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede, risulti che una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi, CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso emittente tale Garanzia Confidi, inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso non ammissibile.
- 3.12.** In conseguenza della Comunicazione di Esclusione inviata ai sensi del Paragrafo 3.11 che precede:
- (i) la relativa Garanzia Confidi dovrà intendersi esclusa dal Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso a decorrere dalla data della Comunicazione di Esclusione (la "**Data di Esclusione**") e, pertanto, tale Confidi Ammesso non potrà inviare a CDP alcuna Richiesta di Escussione in relazione a tale Garanzia Confidi;
  - (ii) CDP avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla Data di Esclusione, di eventuali importi corrisposti sino alla Data di Esclusione (inclusa) in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso d'interesse applicabile a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP;
  - (iii) il relativo Confidi Ammesso avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla Data di Esclusione, di quanto pagato a CDP a titolo di Commissione di Garanzia CDP in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, laddove l'originaria inclusione nel Portafoglio di Garanzie della Garanzia Confidi successivamente risultata non ammissibile non sia dovuta a dolo o colpa di tale Confidi Ammesso; e
  - (iv) con effetto dalla Data di Esclusione, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi oggetto di esclusione.

#### **4. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI GARANZIE**

4.1. I Confidi Ammessi prendono atto e riconoscono che il valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie non potrà eccedere l'importo complessivo di Euro 89.285.714,29 (ottantanovemilioni duecentottantacinquemila settecentoquattordici/29), al raggiungimento del quale:

- (i) CDP darà comunicazione di tale circostanza a ciascun Confido Ammesso ai sensi e per gli effetti di cui ai relativi Accordi Bilaterali; e
- (ii) eventuali ulteriori richieste di concessione della Controgaranzia CDP s'intenderanno come non effettuate, senza obblighi aggiuntivi a carico di CDP, ferme restando le Controgaranzie CDP già in essere alla data della comunicazione di cui al precedente punto (i).

4.2. Ciascun Confido Ammesso dovrà prontamente comunicare a CDP, a mezzo PEC, l'apertura del Portafoglio di Garanzie e costituire il Portafoglio di Garanzie entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*. In ogni caso, in assenza di comunicazioni da parte del Confido Ammesso, l'apertura del Portafoglio di Garanzie coinciderà con la data di inclusione della prima Garanzia Confido rilasciata e comunicata con l'invio della prima Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione utile.

4.3. Le Parti convengono che la non veridicità o inesattezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese da un Confido Ammesso ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che segue, ovvero ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa Turismo, comporterà – senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, salvo quanto previsto dal Paragrafo 9.3(ii) che segue – l'impossibilità, per tale Confido Ammesso, di sottoporre a CDP ulteriori richieste di inclusione di Garanzie Confido nel relativo Portafoglio di Garanzie, sino a quando perduri la circostanza che abbia dato luogo a tale violazione di dichiarazioni e garanzie, a condizione che la relativa circostanza sia sanabile e venga effettivamente rimediata dal relativo Confido Ammesso entro e non oltre 30 giorni da quando lo stesso Confido Ammesso ne sia venuto a conoscenza ovvero da quando CDP abbia comunicato a tale Confido Ammesso l'intervenuta rilevazione della predetta circostanza.

## 5. COMMISSIONE DI GARANZIA

5.1. Ciascun Confido Ammesso corrisponderà a CDP una commissione di garanzia (la "**Commissione di Garanzia CDP**"), nella misura pari al 3,00% del valore della Controgaranzia CDP di tempo in tempo rilasciata a favore dello stesso, in relazione alle Garanzie Confido che risultino concesse tenuto conto della quota incrementale di erogazioni intervenute a valere sui Finanziamenti Garantiti nel trimestre immediatamente precedente a ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione. La Commissione di Garanzia CDP sarà corrisposta su base *upfront* entro 20 Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione

di Inclusione e Rendicontazione (la “**Data di Pagamento della Commissione**”), mediante accredito del relativo importo sul conto di gestione aperto a nome di CDP IBAN n. IT65S076020320000000000011, ovvero sul diverso conto di volta in volta comunicato per iscritto da CDP.

- 5.2. In caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia CDP, che non sia sanato entro 10 Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse.

## 6. **MECCANISMO DI *EARN-OUT***

- 6.1. Le Parti convengono che, alla Data di Scadenza Finale, al raggiungimento di determinate soglie percentuali di Tasso di Perdita Lordo, CDP retrocederà al relativo Confidi Ammesso una parte della remunerazione incassata a titolo di *earn-out* (l’“**Eccedenza**”), da calcolarsi come segue:

- (i) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra il 9% e il 10%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un’Eccedenza pari all’80% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia CDP e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;
- (ii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra l’8% e il 9%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un’Eccedenza pari al 90% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia CDP e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;
- (iii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia inferiore all’8%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un’Eccedenza pari al 95% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia CDP e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate,

fermo restando che nessuna Eccedenza sarà dovuta nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia pari al 10%.

- 6.2. Le Parti convengono che, ai fini del calcolo dell’Eccedenza, non si terrà conto degli eventuali importi recuperati ai sensi del successivo Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

## 7. **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

- 7.1. Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di propria competenza, dichiara e garantisce a CDP quanto segue:

- (i) non sono richiesti permessi o autorizzazioni di alcun genere per la valida esecuzione del presente Accordo Quadro da parte propria, ovvero gli stessi sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (ii) l'esecuzione del presente Accordo Quadro e il perfezionamento delle obbligazioni nello stesso contenute non sono in conflitto con alcuna previsione di legge o di Statuto o di contratto, ovvero comunque obbligazioni nascenti da altro atto cui tale Confidi Ammesso sia parte e/o altre obbligazioni dallo stesso assunte o in altro modo su di esso incombenti;
- (iii) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti sono nel proprio interesse e a proprio beneficio e i competenti organi sociali hanno valutato e ritenuto esistente l'interesse sociale e il beneficio derivante a tale Confidi Ammesso dal presente Accordo Quadro;
- (iv) il presente Accordo Quadro prevede obbligazioni valide, efficaci e opponibili;
- (v) è investito dei poteri necessari per dare esecuzione e per perfezionare le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, inclusi (ma non limitati a) i poteri concernenti la sottoscrizione di qualsiasi documento, l'invio di informazioni e/o comunicazioni da compiersi in conformità con il presente Accordo Quadro, il perfezionamento di ogni atto o attività richiesto in virtù del presente Accordo Quadro e di tutte le necessarie delibere degli organi sociali che siano state o debbano essere validamente approvate per autorizzare l'esecuzione, il compimento e il perfezionamento delle menzionate obbligazioni;
- (vi) per quanto a propria conoscenza, non risulta pendente alcun procedimento civile, arbitrale o amministrativo dinanzi a qualsiasi autorità civile o amministrativa o a collegio arbitrale, né le sopra menzionate istanze o procedimenti sono stati minacciati per iscritto;
- (vii) di essere consapevole del contenuto del codice etico di CDP (il "**Codice Etico CDP**") disponibile sul sito web ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)) di CDP.

**7.2.** Le Parti convengono che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 7.1 che precede si intenderanno ripetute a ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

## **8. IMPEGNI DI CIASCUN CONFIDI AMMESSO**

**8.1.** Ciascun Confidi Ammesso si impegna a:

- (i) adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie Confidi;
- (ii) selezionare le Imprese ER Beneficiarie in modo trasparente e non discriminatorio;

- (iii) effettuare le attività di calcolo dell'ESL in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis ovvero del Regolamento di Esenzione, a seconda del caso, e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato (facendo, per esempio, riferimento al metodo approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI)), verificando, pertanto, (a) l'intensità del relativo aiuto mediante utilizzo di apposito modello per l'identificazione e il calcolo di tale ESL, da mettersi a disposizione da parte di CDP, una volta ricevuto lo stesso dalla Regione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato. Gli adempimenti posti in essere dai Confidi Ammessi per rispettare le norme in materia di aiuti di Stato saranno sottoposti a controllo e verifica in coerenza con il SIGECO;
- (iv) trasferire integralmente alle Imprese ER Beneficarie il vantaggio derivante dalla Controgaranzia CDP, con obbligo di comunicare alla relativa Impresa ER Beneficiaria (i) la sussistenza dell'intervento di CDP, di cui alla Controgaranzia CDP, dandone chiaramente atto anche nella documentazione contrattuale relativa a ciascuna Garanzia Confidi, e (ii) l'ESL generato dalla misura;
- (v) mantenere evidenze documentali relative all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficiano della Controgaranzia CDP, tali da consentire la verifica della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle Imprese ER Beneficarie;
- (vi) alimentare il registro nazionale degli aiuti di Stato in relazione alle agevolazioni concesse alle Imprese ER Beneficarie;
- (vii) comunicare la chiusura del Portafoglio di Garanzie entro la Data Finale di Inclusione;
- (viii) comunicare a CDP prontamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di alcuna delle circostanze che comportino (a) la perdita dei Requisiti previsti per l'ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP ovvero (b) la non veridicità, inesattezza o variazione di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che precede ovvero ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa Turismo;
- (ix) acquisire da ciascuna Impresa ER Beneficiaria i riferimenti dell'atto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della Misura ER Turismo;
- (x) non rilasciare Garanzie Confidi per un ammontare complessivo tale da generare, a fronte della relativa inclusione nel Portafoglio di Garanzie, un Portafoglio di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al valore

complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte della Misura ER Turismo da erogarsi da parte della Regione, pari a Euro 89.285.714,29 (ottantanovemilioni duecentottantacinquemila settecentoquattordici/29). In particolare, per ciascuna Garanzia Confidi, il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere la Controgaranzia CDP fino a un importo massimo che garantisca il rispetto di un rapporto tra l'importo della Garanzia Confidi e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura ER Turismo non superiore a 3,2, ovvero 7,2 per le sole medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 – che richiedono l'agevolazione ai sensi del Regolamento di Esenzione;

- (xi) acconsentire ai controlli ispettivi, da effettuarsi da parte di CDP con frequenza annuale durante il Periodo di *Ramp-Up*, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai relativi Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi;
- (xii) cooperare con CDP e fornire qualsiasi informazione necessaria ed opportuna che sia dalla stessa richiesta, anche per conto della Regione, nell'ambito dell'operatività della Piattaforma EuReCa Turismo;
- (xiii) porre in essere qualsiasi formalità richiesta da CDP e mettere prontamente a disposizione di quest'ultima ogni atto, documento o certificato che dovesse essere dalla stessa richiesto per adempiere puntualmente ai propri obblighi di legge e/o regolamentari, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di antiriciclaggio di tempo in tempo in essere;
- (xiv) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità, anche in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 115 e dall'allegato XII del Regolamento SIE;
- (xv) tenere conto della strategia di investimento e del piano aziendale descritti nell'Allegato I (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa Turismo*);
- (xvi) promuovere il Fondo EuReCa Turismo in tutto il territorio regionale. In particolare, l'attività potrà prevedere l'utilizzo dei media e degli strumenti di comunicazione e informazione più innovativi e adeguati a rendere conoscibile la Piattaforma EuReCa Turismo. Nelle attività di comunicazione verrà utilizzata la denominazione del Fondo EuReCa Turismo e l'eventuale relativo logo, che potrà essere messo a disposizione da parte della Regione, unitamente ai loghi della stessa Regione e di CDP, ed eventuali ulteriori loghi su indicazione della Regione;



(xvii) fornire la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e controllo, in coerenza con il SIGECO, anche tenuto delle indicazioni tempo per tempo rese dalla Regione a CDP in relazione, tra l'altro, alle modalità di (i) fornitura dei dati relativi al monitoraggio; (ii) presentazione delle domande di rimborso finalizzate alla certificazione della spesa; (iii) alimentazione della reportistica richiesta dai regolamenti comunitari con riferimento agli strumenti finanziari; e

(xviii) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare:

(i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

(ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a) che precede; e

(iii) i dipendenti di CDP,

a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP.

**8.2.** Fermi restando gli impegni di cui sopra, qualora il risultato del calcolo dell'ESL, effettuato ai sensi del Paragrafo (iii) che precede, risultasse essere superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, ciascun Confidi Ammesso si impegna altresì a comunicare a CDP trimestralmente, attraverso la trasmissione di appositi modelli di rendicontazione condivisi tra le Parti:

(a) le condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confidi; e

(b) il vantaggio riconosciuto alla relativa Impresa ER Beneficiaria.

**8.3.** Ai fini dell'informativa di cui alla lettera (b), che precede, ciascun Confidi Ammesso dovrà confermare a CDP di avere espressamente comunicato a ciascuna Impresa ER Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna Impresa ER beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

## **9. ESCUSSIONE DELLA CONTROGARANZIA CDP**

**9.1.** A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, ad ogni Data di Richiesta Escussione ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* Allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*), nella quale:

- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
- (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e
- (iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (1) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte di ciascun Confidi Ammesso non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime Perdite Individuale e (2) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

**9.2.** Senza pregiudizio per quanto previsto al Paragrafo 9.3 e all'Articolo 10 (*Limite del Cap Prime Perdite Individuale e del Cap Prime Perdite Complessivo*) che seguono, a fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro 15 giorni, provvederà al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al relativo Confidi Ammesso, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

**9.3.** Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata da un Confidi Ammesso che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato a tale Confidi Ammesso entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione o Data di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dal presente Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e
- (ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia nei seguenti casi:
  - (a) laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (i) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi

Ammesso al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (ii) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP, e

- (b) in caso di risoluzione dell'Accordo Bilaterale per il mancato esito positivo delle verifiche relative alla sussistenza dei Requisiti Confidi Ammesso, nonché, per quanto applicabile, delle verifiche relative all'assenza di condizioni ostative alla sottoscrizione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., laddove lo stesso Accordo Bilaterale venga sottoscritto in pendenza del completamento, da parte di CDP, delle predette verifiche,

restando inteso che CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso oggetto di revoca e che, in tal caso:

- (A) CDP avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla predetta revoca, di eventuali importi corrisposti sino a tale data in relazione alla Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso d'interesse applicabile a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP; e
- (B) con effetto dalla data di revoca, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP.

## **10. LIMITE DEL CAP PRIME PERDITE INDIVIDUALE E DEL CAP PRIME PERDITE COMPLESSIVO**

**10.1.** Le Parti convengono che la Controgaranzia CDP garantisce (i) il singolo Portafoglio di Garanzie di ciascun Confidi Ammesso nella misura massima del relativo Cap Prime Perdite Individuale e (ii) la complessità dei Portafogli di Garanzie, su base aggregata, nella misura massima del Cap Prime Perdite Complessivo.

**10.2.** Resta inteso che, a fronte dell'avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare pari al Cap Prime Perdite Individuale, il relativo Confidi Ammesso, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.

## **11. GESTIONE DEI RECUPERI**

**11.1.** Con il presente Accordo Quadro, CDP, anche in qualità di mandataria della Regione e con facoltà di sub-mandato per conto della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di

Finanziamento, affida a ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza e con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero delle somme versate da CDP a favore del relativo Confidi Ammesso a seguito di escussione della Controgaranzia CDP in conseguenza della previa escussione di alcuna delle Garanzie Confidi rilasciate da tale Confidi Ammesso e conseguente surroga di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che tale Confidi Ammesso abbia nei confronti delle relative Imprese ER Beneficarie.

**11.2.** Fermo restando quanto precede, CDP affida a ciascun Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero dell'ESL generato nei casi di carenza o perdita dei Requisiti Garanzie Confidi relativi alle rispettive Garanzie Confidi in conseguenza di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa Impresa ER Beneficaria. Resta inteso che, in tutti i casi in cui la Regione procederà alla revoca del contributo di cui alla Misura ER Turismo, CDP darà indicazione al relativo Confidi Ammesso di procedere al recupero dell'ESL connesso alla concessione della Garanzia Confidi.

**11.3.** Ai fini di cui ai Paragrafi 11.1 e 11.2 che precedono, il relativo Confidi Ammesso potrà:

- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
- (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti,

informando in ogni caso prontamente CDP della modalità attraverso la quale intenda procedere al recupero in questione.

**11.4.** Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a trasferire a CDP un ammontare pari (i) al 56% di qualsiasi importo eventualmente recuperato (corrispondente al 70% di competenza regionale, dell'80% garantito da CDP) ai sensi del Paragrafo 11.1 che precede e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2 che precede, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero. A tale riguardo il relativo Confidi Ammesso trasmetterà, alla prima Data di Comunicazione dei Recuperi successiva all'avvenuto incasso delle somme recuperate, un report conforme al modello riportato *sub* Allegato 11.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*), impegnandosi a liquidare le somme recuperate entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla medesima Data di Comunicazione dei Recuperi, mediante accredito del relativo importo sul conto di gestione aperto a nome di CDP IBAN n. IT65S076020320000000000011, ovvero sul diverso conto di volta in volta comunicato per iscritto da CDP.

**11.5.** Resta inteso tra le Parti che gli obblighi, a carico del singolo Confidi Ammesso, di recupero e pagamento dei relativi importi di cui al presente Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero,

comunque, dopo l'eventuale risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, sino al permanere, in capo a tale Confidi Ammesso, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

## 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E GESTIONE DEI CONTI

12.1. I Confidi Ammessi si impegnano all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti con CDP che nei rapporti con la filiera delle imprese, come definita dall'art. 3 della Legge 136/2010 (la **"Filiera delle Imprese"**). Resta inteso, a maggior chiarimento e per quanto occorrer possa, che gli obblighi dei Confidi Ammessi ai sensi del presente Articolo 12 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) non includono in alcun caso l'operatività degli stessi nei confronti dei Finanziatori Garantiti e/o delle Imprese ER Beneficiarie, riguardando esclusivamente i rapporti con eventuali subappaltatori, sub-contraenti o consulenti che forniscano assistenza ai Confidi Ammessi per l'esecuzione del presente Accordo Quadro o siano comunque coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni degli stessi Confidi Ammessi ai sensi del presente Accordo Quadro.

12.2. In particolare, i Confidi Ammessi si obbligano:

- (i) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Quadro uno o più conti correnti aperti a proprio nome e dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (il **"Conto Pagamenti Confidi"**);
- (ii) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro sul menzionato Conto Pagamenti Confidi;
- (iii) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- (iv) ad utilizzare il suddetto Conto Pagamenti Confidi anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010;
- (v) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Accordo Quadro, il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG);

- (vi) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al Conto Pagamenti Confidi e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- (vii) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

**12.3.** Fermo quanto precede, le Parti convengono che potranno in ogni caso essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- (i) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- (ii) le spese giornaliere relative all'esecuzione del presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) IVA esclusa, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- (iii) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

**12.4.** In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, i Confidi Ammessi:

- (i) sono obbligati a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, come sopra descritti, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione nell'ambito della Filiera delle Imprese;
- (ii) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente Articolo e all'articolo 3 della Legge 136/2010, saranno obbligate a darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- (iii) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

**12.5.** Le Parti si impegnano reciprocamente a gestire le movimentazioni dei flussi di cui al Conto Pagamenti Confidi, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità di cui al presente Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto e riportato *sub* Allegato 12.5 (*Struttura conti*) al presente Accordo Quadro.

### 13. DURATA

Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 2.3 e 2.5 che precedono e fatte salve le cause di risoluzione anticipata previste dal successivo Articolo 14 (*Risoluzione*) ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo Quadro entra in vigore a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e cesserà di avere effetti al momento dell'integrale restituzione di tutti gli importi dovuti a CDP ai sensi del presente Accordo Quadro alla Data di Scadenza Finale e oggetto di recupero, anche successivamente alla Data di Scadenza Finale, a fronte delle eventuali escussioni intervenute, fermo restando che:

- (i) qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione della Controgaranzia CDP, con cui si comunichi l'inclusione di nuove Garanzie Confidi, dovrà essere formulata esclusivamente entro il termine del Periodo di *Ramp-up* e, ove intervenuta successivamente, si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro fatto salvo l'obbligo di rispettare gli adempimenti informativi relativi al Portafoglio di Confidi per tutta la durata;
- (ii) qualsiasi escussione della Controgaranzia CDP potrà intervenire esclusivamente sulla base di una Richiesta di Escussione formulata entro e non oltre l'ultima Data di Richiesta Escussione applicabile per il relativo Confidi Ammesso, termine oltre il quale ogni eventuale Richiesta di Escussione si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro; e
- (iii) fatto salvo quanto disposto ai Paragrafi (i) e (ii) che precedono, ciascun Confidi Ammesso, lungo tutta la durata del presente Accordo Quadro, dovrà garantire il rispetto degli adempimenti informativi relativi, tra l'altro, allo stato del Portafoglio di Garanzie, alle eventuali variazioni intervenute sulle Garanzie Confidi e agli importi eventualmente recuperati.

### 14. RISOLUZIONE

14.1. Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 2.5 che precede e senza pregiudizio per le previsioni di cui ai singoli Accordi Bilaterali in relazione alle circostanze che possano comportare la risoluzione degli stessi, CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di tutti i Confidi Ammessi.

14.2. CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (i) mancato pagamento, da parte di tutti i Confidi Ammessi, della Commissione di Garanzia CDP nei termini di cui all'Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*) che precede, che non sia sanato entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa scadenza; e

- (ii) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del Paragrafo 9.3(ii) che precede, con riferimento alla totalità dei Confidi Ammessi.

**14.3.** La risoluzione del presente Accordo Quadro sarà comunicata da CDP a ciascun Confidi Ammesso ai sensi del successivo Articolo 17 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, senza pregiudizio per le previsioni di cui al Paragrafo 9.3(ii) che precede, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa a ciascun Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione.

## **15. MODIFICHE E RINUNZIE**

**15.1.** Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato o integrato soltanto in forza di accordo scritto tra le Parti.

**15.2.** Ciascuna delle Parti si impegna a formalizzare ogni atto integrativo, modificativo e/o ricognitivo del presente Accordo Quadro ovvero dei relativi Accordi Bilaterali che dovesse rendersi necessario ovvero che dovesse essere ritenuto comunque opportuno da parte di CDP, al fine di recepire incrementi della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP conseguenti alla messa a disposizione, da parte della Regione, di eventuali risorse integrative aggiuntive rispetto alle iniziali Risorse ER.

## **16. INVALIDITÀ PARZIALE**

**16.1.** Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo Quadro, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo Quadro.

**16.2.** Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

## **17. COMUNICAZIONI**

**17.1.** Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Quadro, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata *brevi manu* ovvero inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

- (i) per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.:**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA



*alla c.a. di [•]*

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

(ii) per [•]:

[•]

*alla c.a. di [•]*

PEC: [•]

(iii) per [•]:

[•]

*alla c.a. di [•]*

PEC: [•]

(iv) per [•]:

[•]

*alla c.a. di [•]*

PEC: [•]

**17.2.** Qualsiasi comunicazione si intenderà debitamente effettuata se inviata o consegnata agli indirizzi di cui al Paragrafo 17.1, e si intenderà ricevuta (i) alla data della consegna a mano così come indicata in apposita ricevuta scritta, (ii) alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno ovvero (iii) alla data risultante dalla certificazione se trasmessa a mezzo PEC, purché detta trasmissione sia stata effettuata entro le ore 16 in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Resta inteso che le informazioni riportate nelle schede di cui agli Allegati del presente Accordo Quadro dovranno essere trasmesse, tra l'altro, tramite l'invio di appositi documenti in formato elettronico ".xlsx" e tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di compilazione fornite da CDP entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, come di volta in volta integrate, anche in considerazione delle modifiche relative al SIGECO.

**17.3.** Ogni comunicazione o documentazione da farsi o da consegnarsi da una Parte a un'altra ai sensi del presente Accordo Quadro dovrà essere in lingua italiana e, ove trasmessa a mezzo PEC, firmata digitalmente.

## **18. RINUNZIA E CUMULABILITÀ DEI RIMEDI**

**18.1.** L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo Quadro non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo Quadro precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.

**18.2.** I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

## **19. DIVIETO DI CESSIONE**

Il presente Accordo Quadro e i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti non potranno in alcun caso essere ceduti dalle Parti ad alcun soggetto terzo.

## **20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**20.1.** Il presente Accordo Quadro è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.

**20.2.** Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di Roma avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione allo stesso.

## **21. DISPOSIZIONI FISCALI**

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo Quadro e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

### **Allegati:**

- *Allegato 1 (Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa Turismo)*
- *Allegato 2.2 (Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia)*
- *Allegato 2.4 (Modello di Atto di Adesione e Ricognizione)*
- *Allegato 3.6 (Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione)*
- *Allegato 3.11 (Modello di Comunicazione di Esclusione)*
- *Allegato 9.1 (Modello di Richiesta di Escussione)*
- *Allegato 11.4 (Modello di Comunicazione dei Recuperi)*

- Allegato 12.5 (Struttura conti)

\* \* \* \* \*

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

Nome:

Titolo:

Per **[•]**

-----

Nome:

Titolo:

Per **[•]**

-----

Nome:

Titolo:

Per **[•]**

-----

Nome:

Titolo:

Per **[•]**

-----

Nome:

Titolo:

## ALLEGATO I

### Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa Turismo

#### 1. Contesto strategico e principi generali dell'iniziativa

Gli strumenti finanziari rappresentano una modalità alternativa al fondo perduto che le autorità di gestione possono implementare per promuovere investimenti rotativi e per favorire un utilizzo più efficiente dei fondi SIE e di altri fondi pubblici.

Nel 2018, la Regione Emilia-Romagna e Cassa depositi e prestiti S.p.A. hanno sottoscritto, un accordo di cooperazione interamministrativa e un accordo di finanziamento per "l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e di altre risorse regionali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale". L'iniziativa avviata sulla base di tale affidamento è stata apprezzata dal tessuto produttivo regionale, ottenendo un significativo successo, alla luce del quale la Regione ha richiesto la collaborazione di CDP per l'avvio di un secondo intervento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 – regionali operanti nel settore del turismo, con focus sull'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture ricettive regionali.

In questo contesto, con delibera del 1 aprile 2019, la Regione ha costituito il Fondo EuReCa Turismo, affidato a CDP – in virtù dell'Accordo di Cooperazione Interamministrativa sottoscritto in data 5 aprile 2019 per il rilascio di una o più Controgaranzie CDP a favore dei Confidi Ammessi, selezionati tramite apposito bando, che concederanno a loro volta Garanzie Confidi a favore di finanziamenti bancari concessi alle Imprese ER operanti nel territorio regionale, che siano destinatarie di sovvenzioni concesse dalla Regione a valere sulla Misura ER Turismo.

#### 2. Strategia di investimento e piano aziendale

In La presente strategia di investimento e descrizione del piano aziendale concerne la gestione del Fondo EuReCa Turismo e mira ad illustrare i principi e le metodologie di approccio all'implementazione del Fondo EuReCa Turismo da parte dei soggetti coinvolti.

La Regione ha individuato nel Fondo EuReCa Turismo, tramite l'Accordo di Finanziamento, la tipologia di strumento che intende implementare, definendone alcune caratteristiche di base.

La strategia di investimento proposta prende le mosse dalle esigenze di mercato individuate nel corso di apposita analisi e viene di seguito declinata rispetto a:

- a) finalità dell'iniziativa;
- b) prodotti finanziari offerti;
- c) destinatari finali;
- d) orientamenti per l'effetto leva atteso e risultati attesi;
- e) selezione dei Confidi Ammessi;
- f) modifica della strategia d'investimento e del piano aziendale;
- g) strategia di uscita.

**a. Finalità dell'iniziativa**

L'iniziativa è finalizzata a favorire l'accesso al credito delle Imprese ER operanti nel territorio regionale, attraverso il rilascio della Controgaranzia CDP su una quota di portafoglio di nuove garanzie originate dai Confidi Ammessi, a copertura di portafogli di finanziamenti concessi da banche, in favore di Imprese ER con sede legale o operativa nella Regione per il finanziamento di investimenti che beneficino del contributo in conto capitale della Misura ER Turismo.

**b. Prodotti finanziari offerti**

La Controgaranzia CDP interviene, a copertura di capitale e interessi maturati, su uno o più portafogli di nuove garanzie rilasciate dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% e *cap* alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di ciascun portafoglio garantito da CDP, in relazione a *default* intervenuti entro 6 mesi dalla data di scadenza di ciascun Finanziamento Garantito.

L'esposizione di CDP nei confronti dei Confidi Ammessi è contro-garantita al 70% tramite risorse messe a disposizione dalla Regione. CDP retrocede integralmente il beneficio della gratuità delle risorse regionali ai Confidi Ammessi, i quali, a loro volta, si impegnano a retrocedere tale beneficio alle imprese beneficiarie, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.

Per l'avvio dell'iniziativa, la Regione ha manifestato la disponibilità di impegnare un ammontare complessivo di risorse, in relazione alla contro-garanzia al 70% da rilasciare in favore di CDP, pari a 5 milioni euro. Lo schema dello strumento prevede, pertanto, un'esposizione massima assumibile in via diretta da parte di CDP di circa 2,14 milioni di euro.

**c. Destinatari finali**

I portafogli in relazione ai quali CDP potrà rilasciare la contro-garanzia dovranno essere composti da garanzie prestate dai Confidi Ammessi su nuovi finanziamenti verso le Imprese ER operanti sul territorio regionale:

- a) concessi per il medesimo progetto di investimento ammesso a contributo dalla Regione nel bando attuativo della Misura ER Turismo;
- b) concessi ai sensi del Regolamento De Minimis, ovvero del Regolamento di Esenzione;
- c) di importo compreso fra 60.000 euro e 1.350.000 euro;
- d) di durata compresa fra il limite minimo previsto dalla Misura ER Turismo e 240 mesi, di cui massimo 36 mesi di pre-ammortamento.

Tali operazioni, inoltre, non potranno avere ad oggetto il consolidamento delle passività, ovvero il finanziamento dei processi di ristrutturazione aziendale.

**d. Orientamenti per l'effetto leva atteso e risultati attesi**

In considerazione di un ammontare complessivo di risorse, messe a disposizione congiuntamente dalla Regione e da CDP, pari a 5 milioni di euro, di un *cap* fissato nella misura del 10% e di un tasso di copertura dell'80%, il volume massimo del portafoglio di garanzie concedibili da parte dei Confidi Ammessi si attesta a circa 89,29 milioni di euro. Tale ammontare di garanzie, considerando prudenzialmente un tasso medio di copertura da parte dei Confidi Ammessi dell'80%, consentirebbe l'attivazione di un volume massimo di nuovi finanziamenti per

circa 111,61 milioni di euro. A fronte di tali finanziamenti sarà possibile sostenere un volume di investimenti pari a circa 139,52 milioni di euro. Di conseguenza l'effetto leva in termini di finanziamenti attivabili su risorse complessivamente messe a disposizione per la misura di controgaranzia, si attesta in via prudenziale a circa 20x. Su intesa delle parti è fatta salva la possibilità di integrare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento, al fine di prevedere in funzione della *performance* raggiunta, la potenziale rotatività delle risorse ER.

I risultati che si intende raggiungere attraverso le azioni del Fondo EuReCa Turismo riguardano principalmente il superamento delle difficoltà di accesso al credito per le Imprese ER relativamente ad investimenti destinati a favorire la crescita delle imprese.

Considerando che il taglio medio della garanzia concessa alle Imprese ER Beneficiarie può essere considerato pari a circa Euro 250.000,00 sulla base di esperienze pregresse simili, la misura permetterebbe di supportare investimenti sostenuti da circa 350 Imprese ER Beneficiarie.

#### **e. Selezione dei Confidi Ammessi**

CDP porrà in essere procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi, restando in ogni caso inteso che, con specifico riferimento alle Controgaranzie CDP da rilasciarsi in relazione alle Garanzie Confidi concesse su operazioni di finanziamento a supporto di imprese che beneficiano della Misura ER Turismo – per le quali l'effettiva concessione delle Controgaranzie CDP sarà comunque subordinata all'intervenuta concessione del relativo contributo – le modalità di assegnazione di tale contributo e tutti i relativi e connessi adempimenti saranno integralmente ed esclusivamente a carico della Regione.

Per l'accesso alla Controgaranzia CDP i Confidi Ammessi dovranno garantire il rispetto di determinati requisiti (i.e. esposizione minima di garanzie rilasciate sul territorio regionale; requisiti patrimoniali; etc.) definiti nell'ambito della Documentazione della Procedura.

I Confidi Ammessi dovranno svolgere una serie di attività, fra cui:

- a) il calcolo dell'ESL e la verifica del rispetto delle previsioni del regime “*de minimis*” (cfr. Regolamento (UE) n. 1407/2013) ovvero delle previsioni del Regolamento (UE) n. 651/2014, a seconda del caso;
- b) la comunicazione trimestrale a CDP con riferimento alle condizioni economiche applicate e ai dati relativi all'andamento dei portafogli di garanzie assistite dalla Controgaranzia CDP. Sulla base dei flussi di rendicontazione ricevuti, CDP provvederà agli adempimenti di monitoraggio della spesa nei confronti della Regione;
- c) l'attivazione e gestione delle azioni di recupero, con facoltà di sub-delegare tali attività alle banche. I Confidi Ammessi retrocederanno a CDP una quota pari al 56% degli importi recuperati (corrispondenti al 70% di competenza regionale, dell'80% garantito da CDP) e CDP provvederà a restituire alla Regione tali importi.

#### **f. Modifica della strategia d'investimento e del piano aziendale**

Le modifiche e le revisioni della strategia di investimento e del piano aziendale potranno essere oggetto di successivi approfondimenti da condividersi tra CDP e la Regione.

**g. Strategia di uscita**

In linea con quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo di Finanziamento, la strategia di uscita prevede il disimpegno dal Fondo EuReCa Turismo delle risorse, che saranno restituite da CDP alla Regione e potranno essere utilizzate in altri strumenti finanziari.

## ALLEGATO 2.2

### Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia

#### TRA

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 31 gennaio 2019, e della determina [•], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

#### E

- 2) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], iscritto all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia al n. [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (il "**Confidi Ammesso Rilevante**" e, unitamente a CDP, le "Parti"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];

#### PREMESSO CHE:

- (A) [[in data [•], CDP, da una parte, e il Confidi Ammesso Rilevante, [•], [•] e [•] (collettivamente, i "**Confidi Ammessi**"), dall'altra, hanno sottoscritto un accordo di garanzia che disciplina i termini e le condizioni generali dell'operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l' "**Accordo Quadro**")]/[ in data [•], il Confidi Ammesso Rilevante, [•], ha sottoscritto per accettazione un apposito atto di adesione e ricognizione ("**Atto di Adesione e Ricognizione**") di cui al paragrafo 2.4 dell'accordo quadro di garanzia sottoscritto in data [•] tra CDP e il Confidi Ammesso Rilevante, [•], [•] e [•] (collettivamente, i "**Confidi Ammessi**"), che disciplina i termini e le condizioni generali dell'operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l' "**Accordo Quadro**")];
- (B) ai sensi dell'Accordo Quadro, CDP e ciascuno dei Confidi Ammessi si sono impegnati a sottoscrivere singoli accordi bilaterali di garanzia volti a disciplinare i termini specifici della Controgaranzia CDP da rilasciarsi, da parte di CDP e in esecuzione dell'Accordo Quadro, a beneficio del singolo Confidi Ammesso;
- (C) le Parti intendono, pertanto, sottoscrivere il presente accordo bilaterale (l' "**Accordo Bilaterale**") in esecuzione dell'impegno di cui all'Accordo Quadro richiamato alla Premessa (B) che precede.



**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

**si conviene e stipula quanto segue:**

**Articolo 1. (Definizioni e interpretazione)**

1.1. Nel presente Accordo Bilaterale:

- (i) qualsiasi riferimento a un "Articolo" o a una "Premessa" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo o a una premessa del presente Accordo Bilaterale;
- (ii) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- (iii) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.

1.2. Le Premesse del presente Accordo Bilaterale costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Ove non altrimenti definiti, i termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Accordo Bilaterale, avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

1.4. Nel presente Accordo Bilaterale i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

**"Accordo Bilaterale"** ha il significato di cui alla Premessa (C).

**"Accordo Quadro"** ha il significato di cui alla Premessa (A).

**"Cap Prime Perdite"** indica il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi, di tempo in tempo in essere, incluse nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

**"CDP"** ha il significato di cui in epigrafe.

**"Confidi Ammessi"** ha il significato di cui alla Premessa (A).

**"Confidi Ammesso Rilevante"** ha il significato di cui in epigrafe.

**"Controgaranzia CDP"** indica la controgaranzia prestata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante, in conformità ai termini di cui al presente Accordo Bilaterale e all'Accordo Quadro.

**“Garanzia Confidi”** indica ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Ammesso Rilevante a garanzia dei finanziamenti concessi ed erogati alle Imprese ER Beneficiarie.

**“Giorno Lavorativo”** indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

**“Portafoglio di Garanzie”** indica, collettivamente, l’insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.

**“Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP”** indica il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi, di tempo in tempo in essere, inclusa nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

## **Articolo 2. (Controgaranzia CDP)**

- 2.1. Senza pregiudizio per quanto previsto dall’Accordo Quadro, CDP concede e s’impegna a concedere al Confidi Ammesso Rilevante la Controgaranzia CDP, con riferimento alle singole Garanzie Confidi incluse nel relativo Portafoglio di Garanzie ai sensi della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, nel limite della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e comunque fino a concorrenza del Cap Prime Perdite di tempo in tempo in essere, alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Bilaterale.
- 2.2. Resta inteso che, a fronte dell’avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare totale pari al Cap Prime Perdite, il Confidi Ammesso Rilevante, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.
- 2.3. In ragione della presa d’atto effettuata dal Confidi Ammesso Rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 4.1 dell’Accordo Quadro, CDP s’impegna a comunicare prontamente al Confidi Ammesso Rilevante, ai sensi dall’Articolo 7 (*Comunicazioni*) che segue, il raggiungimento del valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie costituiti, su base aggregata, dai Confidi Ammessi.
- 2.4. Fermo restando quanto precede, in caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia CDP, che non sia sanato entro 10 Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP.

A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse, conformemente ai termini di cui al paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro.

### **Articolo 3. (Efficacia)**

**3.1.** Le Parti prendono atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale in esecuzione e ai sensi del paragrafo 2.3 dell'Accordo Quadro, si perfeziona tra le Parti medesime l'efficacia dello stesso Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Bilaterale.

**3.2.** Il Confidi Ammesso Rilevante prende, altresì, atto che:

(i) l'eventuale risoluzione del presente Accordo Bilaterale, conformemente ai termini di cui all'Articolo 4 (*Risoluzione*) che segue, comporterà la cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.5 dell'Accordo Quadro; e

(ii) l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro, conformemente ai termini di cui all'articolo 14 (*Risoluzione*) dello stesso Accordo Quadro, comporterà l'automatica risoluzione anche del presente Accordo Bilaterale,

in ogni caso, senza pregiudizio per la Controgaranzia CDP in essere alla data della relativa risoluzione.

### **Articolo 4. (Risoluzione)**

**4.1.** CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Bilaterale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione da parte del Confidi Ammesso Rilevante delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo Bilaterale e/o dall'Accordo Quadro.

**4.2.** CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Bilaterale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

(i) mancata comunicazione, da parte del Confidi Ammesso Rilevante, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.8 dell'Accordo Quadro: (i) del venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi ovvero (ii) della circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi;

(ii) mancato riacquisto, nei termini e alle condizioni di cui al paragrafo 3.10.2 dell'Accordo Quadro, dei perduti Requisiti Confidi Ammesso, così come definiti all'articolo 1 (*Definizioni e Interpretazione*) dell'Accordo Quadro;

- (iii) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 (*Impegni di ciascun Confidi Ammesso*) dell'Accordo Quadro;
- (iv) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro; e
- (v) mancata corresponsione a CDP di quanto alla stessa dovuto a titolo di recupero, anche in relazione all'ESL, conformemente ai termini di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro;

restando, in ogni caso, inteso che il ricorrere di alcuna delle circostanze sopra elencate non importerà la risoluzione dell'Accordo Quadro.

- 4.3. [Le Parti riconoscono ed accettano che il presente Accordo Bilaterale è sottoscritto in pendenza del completamento, da parte di CDP, delle verifiche relative alla sussistenza dei Requisiti Confidi Ammesso, nonché, per quanto applicabile, delle verifiche relative all'assenza di condizioni ostative alla sottoscrizione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., restando inteso che, in caso di esito negativo di alcuna delle suddette verifiche, CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Bilaterale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 9.3 dell'Accordo Quadro]. **[NOTA: DA INSERIRE/ADATTARE, CASO PER CASO, IN BASE ALLE CIRCOSTANZE EFFETTIVAMENTE APPLICABILI AL SINGOLO CONFIDI AMMESSO RILEVANTE]**
- 4.4. La risoluzione del presente Accordo Bilaterale sarà comunicata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante ai sensi del successivo Articolo 7 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, senza pregiudizio per le previsioni di cui al paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa al Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione.

#### **Articolo 5. (Escussione della controgaranzia CDP)**

- 5.1. A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, il Confidi Ammesso Rilevante potrà richiedere, ad ogni Data di Richiesta Escussione, l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*) dell'Accordo Quadro, nella quale:
- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
  - (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e

(iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (i) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte del Confidi Ammesso Rilevante non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime Perdite e (ii) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

**5.2.** A fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro 15 giorni, provvederà, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al Confidi Ammesso Rilevante, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

**5.3.** Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata dal Confidi Ammesso Rilevante che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato al Confidi Ammesso Rilevante entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione o Data di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dall'Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e
- (ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (1) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso Rilevante al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (2) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP.

#### **Articolo 6. (Recuperi)**

Con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale, il Confidi Ammesso Rilevante espressamente conferma e riconosce integralmente, a beneficio di CDP, i termini e le condizioni di cui all'articolo

11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, restando, pertanto, per l'effetto, espressamente inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi, a carico del Confidi Ammesso Rilevante, di recupero e pagamento dei relativi importi, di cui al predetto articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, ivi incluso con riferimento all'ESL, resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Accordo Bilaterale ovvero dell'Accordo Quadro, sino al permanere, in capo al Confidi Ammesso Rilevante, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

#### **Articolo 7. (Comunicazioni e Privacy)**

**7.1.** Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Bilaterale, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 (*Comunicazioni*) dell'Accordo Quadro.

**7.2.** Con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale, le Parti dichiarano:

- (i) di aver reciprocamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 101/2018; e
- (ii) che i dati personali forniti sono esatti e corrispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità.

#### **Articolo 8. (Legge applicabile e foro competente)**

**8.1.** Il presente Accordo Bilaterale è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.

**8.2.** Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di Roma avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra CDP e il Confido Ammesso Rilevante in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Bilaterale o comunque in relazione allo stesso.

#### **Articolo 9. (Disposizioni fiscali)**

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo Bilaterale e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

Nome:

Titolo:

Per **[•]**

-----

Nome:

Titolo:

## ALLEGATO 2.4

### Modello di Atto di Adesione e Ricognizione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

[*Confidi Aderente*]

Egregi Signori,

**Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [•] – Atto di Adesione e Ricognizione**

facciamo riferimento all'accordo quadro di garanzia, copia del quale è allegata al presente Atto di Adesione e Ricognizione (l'"**Accordo Quadro**"), da noi sottoscritto in data [•] con i Confidi Ammessi (come ivi definiti) e recante la disciplina di termini e condizioni generali della Controgaranzia CDP (come ivi definita).

I termini utilizzati in lettera maiuscola nel presente Atto di Adesione e Ricognizione e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

All'esito dell'intervenuta selezione del Vostro Confidi in qualità di Confidi Ammesso, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.4 dell'Accordo Quadro, Vi chiediamo, anche a beneficio dei Confidi Ammessi che siano parte dell'Accordo Quadro alla data del presente Atto di Adesione e Ricognizione, di:

(A) confermare:

- (i) di essere a conoscenza dei contenuti e delle previsioni di cui all'allegato Accordo Quadro;
- (ii) la volontà di aderire all'Accordo Quadro, in qualità di Confidi Aderente;
- (iii) la piena, completa e integrale accettazione dei termini e delle condizioni di cui all'Accordo Quadro;
- (iv) la volontà di assumere i diritti e obblighi che discendono dall'Accordo Quadro in capo a ciascun Confidi Ammesso; e
- (v) l'impegno a sottoscrivere un apposito Accordo Bilaterale, nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*) all'Accordo Quadro;

riconoscendo e accettando che l'efficacia dell'adesione all'Accordo Quadro resterà, in ogni caso, subordinata alla valida sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di cui al punto (v) che precede; e



(B) autorizzare espressamente CDP a comunicare prontamente a mezzo PEC agli altri Confidi Ammessi la Vostra intervenuta adesione all'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.4 dello stesso Accordo Quadro.

Laddove conveniate con tutto quanto precede, Vi chiediamo di restituirci copia del presente Atto di Adesione e Ricognizione, stampata su Vostra carta intestata e debitamente sottoscritta in calce in segno di piena e incondizionata accettazione dei termini sopra esposti.

Distinti Saluti,

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

Nome:

Titolo:

## ALLEGATO 3.6

### Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

*All'attenzione di: [●]*

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto:       Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

salvo quanto diversamente disposto nella presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, i termini definiti nell'accordo quadro di Garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno il medesimo significato quando utilizzati nella presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con la presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi comunichiamo che, nel corso del trimestre [●], [non abbiamo sottoscritto nuove Garanzie Confidi, restando, pertanto, invariato il Portafoglio di Garanzie] / [abbiamo sottoscritto le Garanzie Confidi di cui all'allegata scheda 3.6.A (Scheda di Inclusione e Rendicontazione):]

Ai sensi del paragrafo 3.6 dell'Accordo Quadro di Garanzia, nonché dell'articolo 2 dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●], Vi chiediamo di concedere la Controgaranzia CDP con riferimento alle sopra elencate Garanzie Confidi, incluse nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi dichiariamo e confermiamo che:

- (a) l'importo complessivo in linea capitale delle Garanzie Confidi per le quali con la presente chiediamo la concessione della Controgaranzia CDP è pari a Euro [●];
- (b) il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie è ad oggi pari a Euro [●];
- (c) il numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie (ivi comprese le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione) è pari a [●];

- (d) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- (e) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP rientra nel limite dell'importo massimo della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP e non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese nel Portafoglio di Garanzie;
- (f) tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) dell'Accordo Quadro di Garanzia sono veritiere e corrette alla data odierna;
- (g) siamo in possesso di tutte le autorizzazioni e i poteri richiesti e/o comunque necessari ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- (h) utilizzeremo la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi facenti parte del Portafoglio di Garanzie; e
- (i) abbiamo comunicato a ciascuna Impresa ER Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna Impresa ER beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

Si attesta altresì che le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione rispettano le condizioni di cui al paragrafo 3.5 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.7 dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi comuniciamo le variazioni riportate nella scheda allegata (cfr. parte e) con riferimento ai termini comunicati in occasione della scorsa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con i migliori saluti,

**[Confidi Ammesso]**

-----

Nome:

Titolo:



A.2.3 Scopo	
Codice	Descrizione
0	Altro
1	Attività immateriali
2	Attività materiali
3	Attività immateriali e capitale circolante
4	Attività materiali e capitale circolante
5	Attività materiali, immateriali e capitale circolante
6	Attività materiali e immateriali

## Parte A3 – Nuove Garanzie

### Confidi incluse

A.1.0	A.1.1	A.2.1	A.3.1	A.3.2	A.3.3	A.3.4	A.3.5	A.3.6	A.3.7	A.3.8	A.3.9	A.3.10	A.3.11	A.3.12	A.3.12.B	A.3.13	A.3.14	A.3.15
Codice fiscale del Confidi Ammesso	Numero identificativo Impresa ER Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Ammontare e garanzia (EUR)	Tasso di garanzia	Data concessione garanzia	Data scadenza garanzia	ABI Soggetto Finanziatore	CAB Soggetto Finanziatore	Provincia	Paese	Codice identificativo regionale progetto ammesso al contributo	Ammontare contributo in conto capitale Regione (EUR)	Percentuale contributo in conto capitale Regione	Regime di agevolazione	Regime di agevolazione e (Fondo EuReCa Turismo - garanzia)	Investimenti ammessi alla Misura ER (EUR)	Importo dell'ESL (EUR)	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (De Minimis/Esenzione)	Obbligatorio (De Minimis/Esenzione)	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

## Parte A4 – Vantaggio riconosciuto alle Imprese ER Beneficiarie

[Da compilare solo con riferimento alle operazioni con ESL > 0 ai sensi del paragrafo 8.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia]

[La compilazione dei campi dovrà riflettere la/le modalità di trasferimento del vantaggio alla Impresa ER Beneficiaria applicati dal Confidi Ammesso. Pertanto, i campi non pertinenti potranno essere non valorizzati]

A.1.0	A.1.1	A.2.1	A.4.1.1	A.4.1.2	A.4.2.1	A.4.2.2	A.4.3.1	A.4.3.2	A.4.4.1	A.4.4.2	A.4.5.1	A.4.5.2
Codice fiscale del Confidi Ammesso	Numero identificativo Impresa ER Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Tasso interesse senza Controgaranzia CDP	Tasso di interesse con Controgaranzia CDP	Commissione applicata senza Controgaranzia CDP	Commissione applicata con Controgaranzia CDP	Volume finanziamento concesso senza Controgaranzia CDP (EUR)	Volume finanziamento concesso con Controgaranzia CDP (EUR)	Volume Garanzia Confidi richiesta con Controgaranzia CDP (EUR)	Volume Garanzia Confidi richiesta senza Controgaranzia CDP (EUR)	Altre garanzie richieste in assenza di Controgaranzia CDP	Altre garanzie richieste con Controgaranzia CDP
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

#### Parte B - Lista delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie

A.1.0	A.1.1	A.2.1	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
Codice fiscale del Confidi Ammesso	Numero identificativo Impresa ER Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Totale Erogato (EUR)	Debito residuo (EUR)	Completamento erogazione finanziamento	Capitale rimborsato dalla Impresa ER (EUR)	Importo rata (EUR)
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	(Sì/No) Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

#### Parte D - Rimborso dei Finanziamenti Garantiti

A.1.0	A.1.1	A.2.1	D.1
Codice fiscale del Confidi Ammesso	Numero identificativo Impresa ER Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Data pagamento finale
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

## Parte E - Variazioni

A.1.0	A.1.1	A.2.1	E.1	E.2	E.3
<b>Codice fiscale del Confidi Ammesso</b>	<b>Numero identificativo Impresa ER Beneficiaria</b>	<b>Numero identificativo finanziamento</b>	<b>Campo oggetto di variazione</b>	<b>Vecchio valore</b>	<b>Nuovo Valore</b>
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

**SCHEMA 3.6.B DELL'ALLEGATO 3.6**

**Scheda per il monitoraggio, finanziario, fisico e procedurale**

A.1.0	A.1.1	A.1.2	A.1.3	A.1.16	A.1.10	A.1.14	A.1.11	A.1.12	Localizzazione			A.1.20	A.1.21	A.1.22	Valori finanziari				A.1.27	
									A.1.17	A.1.18	A.1.19				A.1.23	A.1.24	A.1.25	A.1.26		Concluso
									Regione	Provincia	Comune									
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	3b	CO01 numero di imprese che ricevono un sostegno	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (Si/No)	

\*Ultimo bilancio chiuso



## ALLEGATO 3.11

### Modello di Comunicazione di Esclusione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

**A: [Confidi Ammesso]**

Da: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori

**Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione di Esclusione**

salvo quanto diversamente disposto nella presente Comunicazione di Esclusione, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno il medesimo significato quando utilizzati nella presente Comunicazione di Esclusione.

Con riferimento alla vostra Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione datata [●], con la presente vi comunichiamo che la/e Garanzia/e Confidi di cui all'allegata scheda 3.11.A è/sono esclusa/e dal Portafoglio di Garanzie [in ragione del mancato pagamento, nei termini di cui al paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia, della Commissione di Garanzia CDP]:

[descrizione della/e garanzie escluse] (la/e “**Garanzia/e Confidi Esclusa/e**”)

e, ai sensi del [paragrafo 3.11 dell'Accordo Quadro di Garanzia / paragrafo 2.4 dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●]], vi informiamo che la/le Garanzia/e Confidi Esclusa/e è esclusa/sono escluse dal beneficio della Controgaranzia CDP.

L'importo complessivo in linea capitale della/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e è [●].

[*ulteriori istruzioni da inserirsi*]

[Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3.9 dell'Accordo Quadro di Garanzia, vi richiediamo di rimborsarci, entro quindici Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3.12

dell'Accordo Quadro di Garanzia, qualsiasi pagamento effettuato ai sensi della Richiesta di Escussione datata [●] ed effettuato da CDP in data [●] in relazione alla/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e.]

In fede

-----

In nome e per conto di

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

**SCHEDA 3.11.A DELL'ALLEGATO 3.11**

**Scheda di Comunicazione di Esclusione**

**Parte F - Finanziamenti Garantiti oggetto di esclusione**

A.1.0 Codice fiscale del Confidi Ammesso	A.1.1 Numero identificativo Impresa ER Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	F.1 Data Evento	F.2 Tipo Evento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

## ALLEGATO 9.1

### Modello di Richiesta di Escussione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

*All'attenzione di: [●]*

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto:        Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Richiesta di Escussione**

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Richiesta di Escussione, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Richiesta di Escussione.

Con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo subito un'escussione in relazione [alla Garanzia Confidi indicata nell'allegata Scheda 9.1.A/ alle Garanzie Confidi indicate nell'allegata Scheda 9.1.A] / e che, durante il trimestre: (i) [l'importo aggregato delle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è [●]] / [non abbiamo sofferto alcuna perdita in relazione alle ulteriori Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Ai sensi dell'articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi chiediamo di pagare un importo pari a [●] (l'“**Importo**”), da accreditarsi sul seguente conto bancario IBAN numero [●] e Codice SWIFT [●].

Certifichiamo che [la Garanzia Confidi a cui si riferisce la presente Richiesta di Escussione è conforme / le Garanzie Confidi alle quali si riferisce la presente Richiesta di Escussione sono conformi] ai Requisiti Garanzie Confidi.

Dichiariamo che non è in essere alcun inadempimento agli obblighi derivanti in capo allo scrivente Confidi Ammesso ai sensi dell'Accordo Quadro di Garanzia ovvero dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [•].

Con i migliori saluti,

**[*Confidi Ammesso*]**

-----

Nome:

Titolo:

## SCHEDA 9.1.A DELL'ALLEGATO 9.1

### Scheda di Richiesta di Escussione

A.1.0 Codice fiscale del Confidi AmMESSO	A.1.1 Numero identificativo Impresa ER Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	A.2.2 Valuta	C.1 Data pagamento escussione	C.2 Importo escusso – quota capitale (EUR)	C.3 Importo escusso – quota interessi (EUR)	C.4 Totale importo escusso (EUR)	C.5 Importo garantito Confidi (EUR)	C.6 Importo garantito Controgaranzia CDP (EUR)	C.7 Importo escusso Controgar anzia CDP (EUR)	C.8 Numero rate insolte
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbliga torio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatori o	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatori o	Obbligatori o

## ALLEGATO 11.4

### Modello di Comunicazione dei Recuperi

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

*All'attenzione di: [●]*

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto:        Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione dei Recuperi**

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Comunicazione dei Recuperi, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Comunicazione dei Recuperi.

Ai sensi dell'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP ha diritto ad una percentuale pari al 56% di qualsiasi importo eventualmente recuperato ai sensi del paragrafo 11.1 e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero.

Con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo recuperato un importo fino a [specificare importo] riferito ai Finanziamenti Garantiti, rispetto ai quali si è verificato un inadempimento e/o all'ESL, come da allegata Scheda 11.4.A] / [l'importo complessivo che abbiamo recuperato rispetto alle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è pari a Euro [●]] / [non abbiamo recuperato alcun importo rispetto alle perdite (se verificatesi) da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Con riferimento a quanto precede, si informa che i costi sostenuti per l'attività di recupero degli importi sopra indicati è pari a Euro [●].

Il pagamento a favore di CDP sarà effettuato nei termini fissati al paragrafo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

**[*Confidi Ammesso*]**

-----

Nome:

Titolo:



**SCHEDA 11.4.A DELL'ALLEGATO 11.4**

**Scheda di Comunicazione dei Recuperi**

A.1.0	A.1.1	A.2.1	A.2.2	C.9	C.10	C.11	C.12	C.13	C.14	C.15	C.16
Codice fiscale del Confidi Ammesso	Numero identificativo Impresa ER Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero	Importo recuperato complessivo (EUR)	Importo recuperato CDP (EUR)	Data pagamento	Importo garantito Confidi (EUR)	ESL Totale (EUR)	ESL oggetto di recupero (EUR)	Costi attività di recupero (EUR)
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio





## ALLEGATO 12.5

### Struttura conti

*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nei casi in cui il CIG risulti univocamente riconducibile al CUP, sarà sufficiente indicare nelle relative disposizioni di pagamento il solo CIG*



#### **Movimentazioni relative al Conto Pagamenti Confidi**

IBAN: [come comunicato/i da ciascun Confidi Ammesso unitamente all'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale/i conto/i]

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Addebito della Commissione di Garanzia CDP	Confidi Ammessi	☒	☒
		Accredito degli importi dovuti ai Confidi Ammessi a seguito della relativa Richiesta di Escussione	CDP	☑	☑
		Addebito della quota dei recuperi (anche a valere sull'ESL, ove del caso) retrocessi dai Confidi Ammessi	Confidi Ammessi	☒	☒
		Eventuale accredito ai Confidi Ammessi degli importi dovuti a titolo di <i>earn-out</i>	CDP	☒	☒

#### **Movimentazione relativa al conto di gestione**

IBAN virtuale, utilizzato per le movimentazioni in entrata: IT65S076020320000000000011

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Accredito della Commissione di Garanzia CDP	Confidi Ammessi	☒	☒
		Accredito della quota dei recuperi retrocessi dai Confidi Ammessi	Confidi Ammessi	☒	☒